



**LINEE GUIDA**  
per la realizzazione di  
un Modello organizzativo  
e gestionale conforme al  
**D.Lgs. 231/01**  
nel Settore Fonderia

3<sup>a</sup> Edizione: dicembre 2023

A cura di:  
Patrizia Stona – Federica Russo – Gualtiero Corelli

**ASSOFOND – Associazione Italiana Fonderie**



## PREFAZIONE ALLA 3<sup>A</sup> EDIZIONE (2023)

*La presente edizione delle Linee Guida Assofond costituisce un aggiornamento della edizione datata novembre 2019.*

*In questi quattro anni la normativa si è evoluta modificato il dettato normativo presente ed introducendo nuovi “reati presupposto”.*

*In particolare, sono state introdotte nuove fattispecie di reati nei seguenti ambiti:*

- *Reati Tributari*
- *Reati di contrabbando*
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
- *Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*
- *Delitti contro il patrimonio culturale*
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

*Per quanto attiene il cosiddetto “Whistleblowing” (strumento di segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubbliche o in aziende private), il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 ha apportato modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento ai Sistemi di segnalazione che la Società deve prevedere. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, del Decreto, in vigore dal 15 luglio 2023,*

- *i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*

*Si precisa che le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023, dunque, alle eventuali segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.*

*Si suggerisce alle Società di fare riferimento alle Linee Guida in materia emanate da ANAC.*

*Lo strumento normativo, già presente all’interno del D.Lgs. 231/01, tutela il Whistleblower (letteralmente: soffiatore nel fischiotto), cioè, colui che segnala o denuncia l’attività illecita commessa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, da possibili ritorsioni.*

*La modifica normativa ha ricadute operative sul Modello e sulla gestione delle segnalazioni da parte della Società.*

*La presente edizione riporta, inoltre, la segnalazione degli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di Stagno, Tantalo e Tungsteno e dei loro minerali, e di oro originari di zone di conflitto ad alto rischio definiti dal Regolamento (UE) 2017/821. Pur non svolgendo il Settore della Fonderia rappresentato da Assofond, una attività di fusione e/o raffinazione di minerali dei citati metalli (attività effettuate da imprese metallurgiche primarie poste a monte), in qualità di utilizzatori “a valle” nella catena di approvvigionamento di metalli quali lo Stagno (utilizzato nelle attività di rifusione effettuate dalle Imprese del settore, allo scopo di formulare la corretta composizione chimica delle leghe per la fabbricazione di getti nelle Fonderie del Settore), la Fonderia dovrebbe attivare opportune modalità gestionali “responsabili” in attuazione delle indicazioni delle “Linee Guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento di minerali da zone di conflitto ad alto rischio”.*

**I CURATORI DELL’OPERA**

Trezzano S/Naviglio (MI), dicembre 2023

## Prefazione

*Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di determinati reati.*

*Ancorché definita "amministrativa" dal decreto, si tratta di una responsabilità sostanzialmente penale, in capo all'Ente, caratterizzata da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale in capo alla persona fisica, ma ad essa correlata.*

*In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.*

*Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231/01 espone l'Ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, oltre che l'immagine, con potenziali gravi ricadute sull'attività dell'Ente stesso.*

*Nata per "contrastare" i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato, etc.), il campo di applicazione della norma è stato esteso successivamente ad altri reati, ed in particolare ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ed ai reati commessi in violazione delle normativa ambientale.*

*La "criticità" delle citate normative per il Settore della Fonderia, anche per le imprese di piccola e media dimensione, ha reso sempre più necessaria l'attuazione di modelli organizzativi che potessero configurarsi idonei ad "esimere" le Fonderie dalla responsabilità definite dalla 231/01, a fronte della commissione dei citati reati da parte di soggetti ai vertici dell'organizzazione aziendale, od ad essi riconducibili.*

*Per agevolare il "percorso" necessario alla realizzazione ed all'implementazione di un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) efficace, ASSOFOND ha ritenuto di sviluppare una Linea Guida di Settore per offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, specificatamente "pensate" in relazione alle attività di Fonderia, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231/01, comunque "adattabili" alla specificità della singola impresa.*

*Le Linee Guida predisposte delle associazioni di categoria, hanno la funzione di fornire agli associati impegnati nella definizione del proprio sistema di controlli interni, un utile supporto per la redazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.*

*Va sottolineato, infatti, che le Linee Guida costituiscono uno strumento di ausilio nella "costruzione" di un proprio Modello fornendo alle singole aziende principi generali ed operativi che comunque, devono essere applicati alla specifica realtà aziendale, al fine di creare un sistema di procedure operative e di verifica, concretamente idonee ad impedire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, personalizzate in funzione dello specifico assetto organizzativo e gestionale della società.*

*La presente Linea Guida è finalizzata ad orientare le imprese nella realizzazione di un adeguato Modello organizzativo e Gestionale, applicabile alla specificità delle Imprese del Settore fonderia.*

*Viene approfondita l'attività di "valutazione del rischio", basilare per la costruzione di un adeguato strumento finalizzato ad evitare il coinvolgimento dell'impresa nel caso di commissione dei reati presupposto, in particolare su temi particolarmente "sensibili" per le imprese di Fonderia, quali la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro ed in campo ambientale, ancora di recente oggetto di interventi normativi che hanno*

ulteriormente ampliato le ipotesi di reato, oltre che per i restanti reati “presupposto” inseriti nel campo di applicazione della 231/01.

Il documento, predisposto con il supporto di specifiche professionalità esterne, è stato sviluppato con il contributo dell’Associazione – in particolare del Servizio Ambiente, Salute e Sicurezza -, analizzando le specificità delle Imprese del Settore e fornendo una “chiave di lettura” adeguata a guidare nella corretta valutazione dei “rischi” di commissione dei vari reati presupposto, nello svolgimento delle attività tipicamente connesse con i processi tecnici e gestionali attuati in fonderia.

Successivamente alla definizione delle Linee Guida ed allo loro “verifica in campo” utilizzandole nella realizzazione di un MOG presso una Fonderia associata, Assofond ha provveduto a comunicarle al Ministero della Giustizia per verificare “l’idoneità dei modelli a prevenire i reati”, come espressamente previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto<sup>1</sup>.

Il Ministero della Giustizia, in data 29 ottobre 2015 ha comunicato che: “il Codice di comportamento in riferimento (nдр: Linee Guida Assofond, edizione ottobre 2015) è stato giudicato adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato all’art. 6 comma 3 D.Lvo 231/2001”.

Si ricorda infine che spetterà al Giudice di merito la valutazione della efficace attuazione del modello da parte dell’azienda sottoposta a giudizio e che dunque è fondamentale, affinché sia riconosciuta l’efficacia esimente, che il Modello sia sempre aggiornato e concretamente applicato all’interno della realtà aziendale.

La semplice astratta rispondenza del sistema di controlli interni alle previsioni delle Linee Guida dell’associazione di categoria – necessariamente generali perché dirette a tutti gli associati – non potrebbe infatti risultare sufficiente ad esimere l’ente da responsabilità amministrativa, al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. 231/01.

L’auspicio dell’Associazione è che la Linea Guida Assofond possa essere di utilità per le Fonderie nella costruzione del proprio Modello organizzativo e gestionale che non costituisca una mera “apparenza” di organizzazione, ma uno strumento vivo all’interno dell’organizzazione affinché possa rappresentare un reale strumento di prevenzione dei reati e, ove malauguratamente se ne presentasse la necessità, costituisca un efficace strumento esimente dalla responsabilità dell’Impresa.

Novembre 2015

---

<sup>1</sup> Il comma 3 dell’art. 6 D.Lvo 231/01 così recita: “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.



# Sommario

<b>Prefazione alla 3<sup>a</sup> Edizione (2023)</b> .....	<b>3</b>
<b>1. IL D.LGS. 231/01 IN GENERALE</b> .....	<b>10</b>
1.1 Normativa e reati previsti dal D.Lgs. 231/01 .....	10
1.2 Soggetti .....	10
1.3 Concorso di persone nel reato .....	13
1.4 La responsabilità da reato nei Gruppi di Imprese .....	13
1.5 Sanzioni .....	15
1.6 Finalità del Modello .....	16
1.7 Natura e funzione delle Linee Guida.....	18
<b>2. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LE FONDERIE</b> .....	<b>21</b>
2.1 Approccio metodologico: passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio .....	21
2.2 Analisi dell'Organizzazione interna e individuazione delle attività a rischio .....	22
2.3 Individuazione dei "processi sensibili" .....	23
<b>3. REATI RILEVANTI PER IL SETTORE E PROTOCOLLI DI CONDOTTA</b> .....	<b>26</b>
3.1 Reati Contro La Pubblica Amministrazione.....	26
3.2 Reati Societari .....	34
3.3 Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	41
3.4 Reati informatici.....	45
3.5 Reati commessi in violazione delle norme in materia di diritto d'autore.....	49
3.6 Reati in tema di reati di falso nummario e in tema di industria e commercio .....	53
3.7 Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale .....	57
3.8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori (art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001) .....	61
3.9 Reati ambientali (art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001) .....	65
Reati previsti dal codice penale.....	65

Reati previsti dal codice dell'ambiente .....	67
Reati previsti da altre normative .....	71
3.10 Reato in materia di immigrazione e condizione dello straniero .....	74
3.11 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....	76
3.12 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....	77
3.13 Delitti contro la personalità individuale .....	79
3.14 Abusi di mercato .....	83
3.15 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....	84
3.16 Razzismo e xenofobia .....	88
3.17 Reati Tributari .....	89
3.18 Reati di contrabbando .....	93
3.19 Delitti contro il patrimonio culturale .....	95
3.20 Reati di riciclaggio beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici .....	96
3.21 Frode in competizioni sportive .....	96
3.22 Strumenti di pagamento diversi dal contante .....	96
<b>4. SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>97</b>
<b>5. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>99</b>
5.1 Adozione del Modello Organizzativo .....	99
5.2 Divulgazione e informazione nel Modello Organizzativo .....	99
5.3 Attuazione e aggiornamento del Modello Organizzativo .....	100
<b>6. IL CODICE ETICO .....</b>	<b>100</b>
6.1 Natura e contenuti minimi .....	100
6.2 Destinatari .....	101
6.3 Sistema disciplinare .....	101
6.4 Adozione e aggiornamento .....	102
<b>7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) .....</b>	<b>102</b>
7.1 Composizione e nomina .....	102

7.2	Requisiti .....	103
7.3	Funzioni e poteri .....	104
7.4	Flussi informativi.....	105
7.5	Decadenza e revoca.....	106
<b>8.</b>	<b>Sistemi di segnalazione .....</b>	<b>107</b>
8.1	Canali di segnalazione interna .....	108
8.2	Segnalazioni esterne – Canale attivato da ANAC.....	109
8.3	Divulgazioni pubbliche .....	109
8.4	Sistema disciplinare.....	110

# 1. IL D.LGS. 231/01 IN GENERALE

## 1.1 Normativa e reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito "il Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, individua le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Tale Decreto sancisce una presunzione di corresponsabilità delle imprese nella commissione di alcune tipologie di reato da parte dei propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e/o Collaboratori. Tale corresponsabilità comporta a carico delle imprese la comminazione di sanzioni amministrative e interdittive, qualora le stesse imprese non dimostrino di aver adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati ivi previsti.

Il D.Lgs. 231/2001 è stato emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

1. la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
2. la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri;
3. la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, che ha introdotto il principio della responsabilità delle Società per specifiche tipologie di reati commessi da propri amministratori, dipendenti e Collaboratori, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse.

## 1.2 Soggetti

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, i soggetti destinatari della normativa sono: Enti forniti di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto, gli Enti rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel D.Lgs. 231/2001 e sue successive integrazioni, qualora sussistano determinati presupposti, ed in particolare se:

- sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- il reato sia stato commesso “nell’interesse” o a “vantaggio” dell’ente;
- il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o vigilanza.

Infatti, presupposto per la determinazione della responsabilità dell’Ente, così come previsto dall’art. 5, comma 1, è la commissione di determinati reati “nell’interesse” o a “vantaggio” dell’ente stesso da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali) in sostanza dai c.d. “soggetti apicali”;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (“soggetti sottoposti”).

Per quanto attiene i termini “interesse” e “vantaggio” vi sono due interpretazioni sviluppate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza: la prima offre una lettura soggettiva facendo riferimento alla sfera volitiva del soggetto che agisce, mentre la seconda ne dà una lettura in chiave oggettiva, riferendosi alla tendenza, obiettiva o esteriormente riconoscibile, del reato a realizzare un interesse dell’ente.

Secondo la tesi soggettiva il soggetto non deve aver agito contro l’impresa e qualora abbia agito nel proprio interesse, comunque tale interesse deve essere almeno in parte coincidente con quello dell’impresa.

Il vantaggio, invece, si caratterizza, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 295/2018), come complesso di benefici di carattere patrimoniale.

Poiché nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 sono presenti sia reati dolosi che reati colposi (artt. 25 septies e 25 undecies rispettivamente in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di reati ambientali), occorre brevemente distinguere le due tipologie per capire le diverse interpretazioni dei termini “interesse” e “vantaggio”.

Ai sensi dell’art. 43 c.p. “*Elemento psicologico del reato*”: “*Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.*”

Nei reati dolosi il dipendente o l’apicale agiscono *contra legem*, e quindi compiendo un delitto, perseguendo attraverso l’azione un vantaggio o un interesse dell’ente. Nei reati colposi l’interesse o

vantaggio dell'ente dovrebbero invece essere valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato e non rispetto all'evento stesso; i reati colposi (ad es. in materia di sicurezza), infatti, sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'azione *contra legem* e dunque il dipendente o l'apicale non hanno come scopo il fatto di provocare la morte o le lesioni del sottoposto. Tuttavia, la mancanza di diligenza nell'ottemperare alle regole, ad esempio in materia di sicurezza, può comportare il verificarsi del delitto; l'interesse o il vantaggio dell'Ente possono essere quindi ravvisati nello scopo finale della condotta tenuta dal soggetto (ad es. risparmio di costi per la sicurezza).

In linea generale i due requisiti "interesse" e "vantaggio" devono essere tenuti distinti, in particolare l'accertamento giudiziale del requisito dell'interesse è preliminare ad ogni successiva verifica della responsabilità giuridica.

Secondo la tesi soggettiva si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente risultando così irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia o sottovalutazione del rischio.

Secondo la tesi oggettiva si dovrebbe di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Per i reati colposi il vantaggio per l'ente dovrebbe essere valutato oggettivamente ex post.

Il dibattito interpretativo in materia è in continua evoluzione, tuttavia, la più recente giurisprudenza tende a dare un'interpretazione (soggettiva) volta a considerare i requisiti di "vantaggio" e "interesse" con riferimento alla condotta tenuta in violazione della regola cautelare anziché con riferimento al risultato finale.

Per cui nei reati colposi i detti requisiti sono valutati in termini di risparmio di spese o di risorse rispetto all'inosservanza degli obblighi imposti dalle norme.

Per quanto attiene l'elemento soggettivo, ed in particolare la distinzione dei "soggetti apicali" dai sottoposti, viene adottato un criterio oggettivo-funzionale incentrato non sulla qualifica formale ma sulla funzione in concreto svolta. Dunque, ad esempio, svolgono funzioni di rappresentanza i legali rappresentanti della persona giuridica, funzioni di amministrazione coloro che esercitano concretamente la gestione della società (amministratori), funzione di direzione il direttore generale che, pur essendo normalmente dipendente della società e sottoposto alle direttive del Consiglio di amministrazione ha importanza a livello operativo talvolta superiore a quella degli amministratori.

Sono considerati "soggetti sottoposti" coloro che sono inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato ma anche i lavoratori parasubordinati ed i collaboratori esterni che lavorino prevalentemente in favore dell'Ente.

Per quanto riguarda l'onere della prova nel caso di commissione di un illecito occorre distinguere il caso in cui il soggetto autore sia un "soggetto apicale" o un "soggetto sottoposto".

Nel primo caso la colpevolezza dell'Ente è presunta: l'accusa ha l'onere della prova circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio della persona giuridica nella commissione del reato mentre l'Ente dovrà provare di aver predisposto e adottato tutti i presidi richiesti dal Decreto per la prevenzione della commissione dei reati.

Nel caso di commissione del reato da parte di un "soggetto sottoposto" non vi è inversione dell'onere della prova e dunque l'accusa deve provare che vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e colpa dell'Ente per il mancato controllo

### 1.3 Concorso di persone nel reato

Nell'ambito della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01 si rende necessario analizzare brevemente il concorso di persone nel reato.

Anzitutto esistono i "reati comuni", che possono, cioè, essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto ed i "reati propri" riferibili a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (ad es. Pubblico Ufficiale), vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

Per quanto riguarda i reati propri, può configurarsi il concorso dell'*extraneus*, ai sensi dell'art. 110 c.p., laddove il medesimo concorra nella condotta e sia consapevole della qualifica del soggetto agente (ad es. Pubblico Ufficiale).

Secondo parte della giurisprudenza concorre altresì l'*extraneus* che non sia consapevole della detta qualifica. A tale conclusione si giungerebbe sostenendo la responsabilità oggettiva nonché la punibilità ai sensi dell'art. 117 c.p. che prevede l'ipotesi dei reati propri non esclusivi, ossia, di quei reati per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica ma che, se realizzati in assenza di tale qualifica, sono penalmente rilevanti, integrando gli estremi di un reato comune.

### 1.4 La responsabilità da reato nei Gruppi di Imprese

Tra i destinatari del Decreto possono essere inseriti i cosiddetti Gruppi di Imprese anche se il Gruppo, inteso come raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche, di per sé è privo di autonoma capacità giuridica.

Il Decreto nulla dice in proposito, tuttavia, le attività delle singole società appartenenti ad un Gruppo esprimono di fatto una comune politica per cui ci si chiede se gli enti che compongono il Gruppo ed

in particolare la controllante possano rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa dalle controllate (cd. "reato nel Gruppo"). Non è possibile desumere la responsabilità della società controllante dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società ma deve essere esplicitamente individuata e motivata la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Perché anche un'altra società del Gruppo sia ritenuta co-responsabile del reato commesso da una società del Gruppo occorre che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità (effettiva o potenziale) alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Non esiste una posizione di garanzia in capo ai vertici della *holding*, relativa all'impedimento della commissione di illeciti nell'ambito delle società controllate ma la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante, provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
  - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
  - coincidenza tra i vertici della *holding* e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza 4324/2013 ha ribadito quanto già espresso da altre pronunce in merito alla responsabilità della capogruppo per i reati commessi nell'ambito di società controllate confermando la responsabilità della capogruppo, insieme agli autori dei reati ed alle società controllate direttamente coinvolte nei fatti di causa, sulla scorta del fatto che, sebbene l'autore del reato-presupposto avesse agito nell'ambito delle funzioni esercitate nella società controllata, egli ricopriva una funzione "apicale" anche nell'ambito della capogruppo ed aveva perseguito anche l'interesse di quest'ultima.

Tale pronuncia, quindi, ha specificato che: "*la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi del d.lgs. 231/2001*".

Al fine di arginare la propagazione della responsabilità della controllata alla controllante, è opportuno che ciascuna società del Gruppo deve adottare un autonomo Modello basandosi eventualmente sulle indicazioni emanate dalla holding, senza che questo determini una limitazione dell'autonomia della società.

Ed è, infine, opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Non è infatti raccomandabile l'identificazione, nell'ambito del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti.

## 1.5 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio del Decreto prevede a carico dell'Ente sanzioni di varia natura a seconda della modalità e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività di impresa.

Le sanzioni si distinguono in:

- a) sanzioni pecuniarie:** determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Le sanzioni pecuniarie trovano applicazione in tutte le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato ad hanno natura afflittiva.

Esistono alcune fattispecie di riduzione della sanzione nel caso in cui l'autore:

- abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non abbia ricavato un vantaggio o comunque abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno cagionato sia di particolare tenuità;
- l'Ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose;
- sia stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati di specie di quello verificatosi.

Le ultime due ipotesi di riduzione operano se intervengono successivamente all'apertura del dibattimento.

- b) Sanzioni interdittive:** si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e comportano conseguenze dirette sull'attività dell'Ente, sono:

- interdizione dall'esercizio di attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni, inoltre non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

- c) Confisca: acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato.
- d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca sono obbligatorie, cioè, vengono sempre applicate in caso di condanna; le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza, vengono disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto; le sanzioni interdittive possono essere applicate nei confronti delle società, già nella fase d'indagine, come misura cautelare.

## 1.6 Finalità del Modello

Nel caso in cui uno dei reati sia stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e b), il Decreto prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero per l'ente dalla responsabilità qualora esso dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire i reati della specie di quello commesso;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui ai punti precedenti.

L'Ente, in ogni caso, non risponde se i già menzionati soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2.).

Il Decreto individua, all'art. 6, comma 2, alcune specifiche esigenze alle quali un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo deve rispondere per avere valenza esimente dalla responsabilità dell'Ente:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Per la redazione delle presenti Linee Guida per il settore delle Fonderie, l'associazione ha tenuto conto delle Linee Guida redatte da Confindustria che individuano l'iter da seguire nella stesura delle stesse:

- Inventariazione degli ambiti aziendali di attività in base alle attività, alle funzioni, ai processi attraverso una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo finale di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.
- Analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali con l'obiettivo finale di mappare le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate con il criterio del punto precedente.
- Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente per renderlo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile" e con l'obiettivo finale di descrivere in maniera documentale il sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari. La definizione della soglia di accettabilità del rischio

è collegata allo scopo di porre un limite al numero ed alla difficoltà dei meccanismi di controllo e di prevenzione; dunque, il rischio è ritenuto “accettabile” quando i controlli aggiuntivi sono più onerosi della risorsa da proteggere. La soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Ricordiamo, infatti, che il Decreto riconosce all’Ente l’esimente ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa solo nel caso di “elusione fraudolenta” del Modello (art. 6, comma 1, lettera c) Decreto).

In linea generale deve essere realizzata una profonda attività di analisi dei rischi dei reati presupposto, al fine di verificare se l’attività tipica del settore in esame possa costituire una diretta causa e/o concausa di reati presupposto. Se così fosse dovranno essere predisposti protocolli di condotta atti a rendere l’attività prestata il meno possibile veicolo di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

## 1.7 Natura e funzione delle Linee Guida

L’art. 6, comma 3, del Decreto prevede espressamente la possibilità che i modelli di organizzazione, gestione e controllo siano *“adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Le Linee Guida delle associazioni di categoria hanno la funzione di fornire agli associati, impegnati nella definizione del proprio sistema di controlli interni, un utile supporto per la redazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Va sottolineato che le Linee Guida non esonerano le imprese associate dalla creazione di un proprio modello ma costituiscono uno strumento di ausilio nella “costruzione” di un proprio Modello, fornendo alle singole aziende principi generali ed operativi, che andranno comunque applicati alla specifica realtà al fine di creare un sistema di procedure operative e di verifica, concretamente idonee ad impedire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01, personalizzate in funzione dello specifico assetto organizzativo e gestionale della società.

Si ricorda infine che spetterà al giudice la valutazione della efficace attuazione del modello da parte dell’azienda sottoposta a giudizio e che dunque è fondamentale, affinché sia riconosciuta l’efficacia l’esimente, che il Modello sia sempre aggiornato e concretamente applicato all’interno della realtà aziendale.

La semplice astratta rispondenza del sistema di controlli interni alle previsioni delle Linee Guida dell’associazione di categoria – necessariamente generali perché dirette a tutti gli associati – non

potrebbe infatti risultare sufficiente ad esimere l'ente da responsabilità amministrativa, al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Tuttavia, l'associazione di categoria ha una conoscenza specifica del settore in cui operano i propri associati e dunque appare il soggetto più qualificato per guidare le aziende nell'individuazione dei principali reati considerati a rischio, nella predisposizione di un sistema di principi di condotta volto a ridurre il rischio di commissione dei reati nonché di un sistema disciplinare per sanzionare le eventuali violazioni del Modello Organizzativo.

Le presenti Linee Guida, specificatamente studiate per le imprese che operano nel Settore della Fonderia, sono state redatte tenendo in considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria – aggiornate al mese di giugno 2021 – applicabili a tutte le aziende manifatturiere e di servizi; a tali Linee Guida le Fonderie possono fare riferimento per ulteriori approfondimenti sugli aspetti di carattere generale dei Modelli 231/01.

Avendo le Linee Guida la funzione di indirizzo e di supporto per le società di categoria, in tale sede si rende opportuno segnalare quanto segue.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L130 del 19 maggio 2017, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce *“obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio”*. Nell'allegato I al detto *Regolamento* viene fornito l'elenco dei minerali (ad esempio: minerali di stagno, di tungsteno, di tantalio o niobio, oro greggio o semilavorato) e metalli (ad esempio, ossidi e idrossidi di tungsteno e di stagno, cloruro di stagno, tungstati, tantalati, carburi di tungsteno e tantalio, oro greggio o semilavorato, ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno, stagno) contemplati dallo stesso, classificati nella Nomenclatura Combinata UE, con la suddivisione TARIC (Tariffa Doganale d'Uso Combinata) e la soglia relativa al volume.

L'obiettivo della normativa è quello di ridurre la possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro.

Le fonderie e le raffinerie che effettuano la prima lavorazione del minerale sono elementi importanti nella catena di approvvigionamento mondiale di minerali in quanto rappresentano, in genere, l'ultimo momento in cui è possibile ripercorrere la provenienza del materiale, verifica impossibile a fusione avvenuta. La normativa chiede dunque di garantire il rispetto del dovere di diligenza mediante la raccolta, la comunicazione e la verifica delle informazioni sull'origine dei minerali e sulla catena di custodia.

Conformemente alle *“Linee Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio”*, le

fonderie dovrebbero attuare misure di attenuazione dei rischi e monitorare e tenere traccia degli adempimenti in materia, in cooperazione e/o consultazione con le autorità locali e centrali, le imprese a monte, le organizzazioni internazionali o della società civile locale e i terzi interessati. Le dette *Linee Guida* raccomandano, tra le altre cose, di realizzare un sistema di controllo interno dei minerali in loro possesso (catena di custodia e tracciabilità).

Le linee Guida forniscono indicazioni anche alle imprese poste “a valle” lungo la catena di approvvigionamento; esse dovrebbero identificare i rischi presenti nella propria catena di approvvigionamento, valutando le prassi dei fornitori posti a monte (che dovrebbero adoperarsi per identificare acquisendo le informazioni disponibili dai loro fornitori), in attuazione dei doveri di diligenza definiti nelle *Linee Guida*. L’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo dinamico e richiede un monitoraggio costante dei rischi.

Il decreto legislativo 3 febbraio 2021, n. 12 ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821.

In relazione agli obblighi posti dalla normativa, le imprese di fonderia si pongono “a valle” della catena di approvvigionamento non effettuando alcuna attività di fusione e/o raffinazione di minerali dei citati metalli (attività effettuate da imprese metallurgiche primarie poste a monte della catena di approvvigionamento).

In qualità di utilizzatore “a valle” della catena di approvvigionamento, la Fonderia impiega metalli quali Stagno e Tungsteno, utilizzati nelle attività di rifusione allo scopo di formulare la corretta composizione chimica delle leghe per la realizzazione dei getti prodotti; tali metalli vengono, nella generalità dei casi, approvvigionati da operatori economici nazionali e, in ogni caso, non vengono importati direttamente da paesi extra UE.

In mancanza di specifiche indicazioni in attuazione della citata normativa in tema di “dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento” per i soggetti a valle, è opportuno definire procedura per acquisire dai propri fornitori informazioni e documentazioni attestanti la provenienza delle leghe e ferroleghie oggetto della normativa, approvvigionate.

La fonderia sulla base delle informazioni e documentazioni acquisite, ove fosse richiesto, può fornire dichiarazioni che è confidente del fatto che i materiali utilizzati nel processo di produzione non contengono minerali che provengono da zone di conflitto o ad alto rischio.

## 2. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LE FONDERIE

### 2.1 Approccio metodologico: passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio

Per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio occorre effettuare anzitutto una prima fase di analisi complessiva della società alla luce dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, così da comprendere l'organizzazione aziendale, il contesto in cui l'azienda opera e le scelte operate dal management in tema di gestione del rischio.

Nella seconda fase si procede con l'identificazione dei reati a cui la società è maggiormente esposta ai sensi del D.Lgs. 231/01 analizzando i processi e le attività sensibili svolte della stessa.

Entrando più nel dettaglio, la prima fase consiste:

- nell'identificare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (e successive emanazioni) implicanti la responsabilità amministrativa degli enti ed individuare le attività sensibili associate, con riferimento al settore specifico delle Fonderie ed all'operatività dell'azienda in esame;
- nell'individuare i principali processi impattanti per ciascuna attività sensibile individuata;
- nell'abbinare le aree di attività sensibili ai responsabili aziendali dei relativi processi impattanti, realizzando una sorta di "matrice" processi/responsabilità.

Al termine di questa prima fase, si procede con la seconda fase, più operativa e prodromica alla realizzazione del Modello Organizzativo.

La seconda fase si compone dei seguenti passi:

- Elaborazione della Mappatura dei Rischi: partendo dall'analisi del contesto organizzativo aziendale, dai processi, dalle prassi e dalla documentazione in essere relativa a organigramma, manuali operativi e procedure formalizzate, prassi consolidate, deleghe e procure, si deve procedere alla mappatura delle attività svolte dalla società per evidenziare, in quale area/settore di attività aziendale e secondo quali modalità, si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto. Tale attività è realizzata attraverso la conduzione di interviste strutturate alle persone chiave con il supporto di apposite schede di rilevazione.
- Elaborazione della "Gap Analysis": tenendo conto della fase precedente della mappatura dei rischi si procede ad un confronto con le esigenze ed i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001. Si procede alla valutazione del area/ruolo responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato e degli interventi più idonei a prevenire in concreto le ipotesi di

rischio di commissione del reato. Si identificano quindi le azioni correttive volte all'eliminazione delle criticità emerse e da attuarsi mediante il miglioramento del sistema di controllo interno esistente. È preliminarmente necessario che la società abbia definito il concetto di rischio accettabile applicabile al proprio interno, dove per rischio accettabile si intende quello la cui rimozione ha un costo superiore ai benefici ottenibili.

La Mappatura dei rischi e l'elaborazione della Gap analysis compongono il cd. "Risk assessment", il documento sulla cui base verrà di seguito elaborato il Modello Organizzativo. La seconda fase prosegue quindi con:

- la predisposizione del sistema di controlli preventivi: il Modello costituisce dunque la sintesi dell'analisi svolta e prevede altresì un sistema di controllo interno della società che sia capace di contrastare/ridurre efficacemente i rischi identificati definendo apposite procedure e/o protocolli per il controllo delle attività a rischio (es. separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, etc.);
- la previsione dell'Organismo di Vigilanza Interno;
- la previsione dell'esercizio di auditing sistematico e periodico a carico dell'OdV per far sì che periodicamente il funzionamento del Modello venga opportunamente verificato;
- la definizione di un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio, che in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e/o dal Codice Etico, sia attuato nei confronti dell'eventuale autore del reato che abbia agito eludendo le disposizioni del Modello;
- la predisposizione del Codice Etico.

## 2.2 Analisi dell'Organizzazione interna e individuazione delle attività a rischio

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una delle principali fasi è costituita dall'analisi dello schema organizzativo presente in azienda, procedendo alla mappatura dei processi aziendali e delle aree funzionali coinvolte, allo scopo di individuare le possibili criticità in relazione alla possibilità di commissione dei "reati presupposto" da parte dei vertici aziendali o dei soggetti ad essi sottoposti.

Lo svolgimento di tale fase può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

In questa fase di individuazione dei rischi, l'analisi dell'assetto organizzativo ed il "contesto aziendale" in cui si realizzano le varie attività oltre alle relative modalità di gestione, risulta di fondamentale importanza.

La definizione di un preciso organigramma funzionale che individui chiaramente i compiti e le responsabilità, le aree/settori aziendali, correlate alle specifiche attività svolte (*chi fa che cosa*), rappresenta un fondamentale esercizio imprescindibile per la corretta definizione ed implementazione di un efficace Modello.

In questa fase è importante "indagare" quali siano in concreto, al di là delle etichette e degli schemi formali discendenti dagli organigrammi aziendali e mansionari (ove presenti) che a volte si osservano ad una prima lettura, le reali responsabilità operative e le effettive modalità gestionali di tutte le attività realizzate, per individuare criticità in relazione ai rischi di commissione dei "reati presupposto".

## 2.3 Individuazione dei "processi sensibili"

Allo scopo di "guidare" l'attività di investigazione degli ambiti aziendali di attività al fine della identificazione dei rischi, per le imprese appartenenti al Settore della Fonderia, si è cercato di schematizzare un assetto organizzativo tipico, riscontrabile nella gran parte delle imprese di Fonderia, all'interno del quale si sono individuati i processi aziendali di base, che vengono di seguito illustrati; è doveroso precisare che le singole realtà devono provvedere ad una disamina dettagliata del proprio specifico assetto organizzativo, adattando e completando, se del caso, gli schemi proposti al caso di specie.

### A. Amministrazione

E' il processo riconducibile alla Funzione AMMINISTRAZIONE presente in tutti gli organigrammi aziendali: ad essa fanno capo le attività contabili, le redazioni del bilancio di esercizio, la gestione finanziaria comprensiva dei rapporti con Istituti di credito e Finanziari, i rapporti con gli organi di controllo ed i Revisori contabili, i rapporti con il fisco; alla Funzione fanno capo, inoltre, le attività di fatturazione di beni e servizi prodotti e, in molte realtà di PMI, anche la gestione del personale (per gli aspetti burocratico/amministrativo).

### B. Approvvigionamento

Il processo di acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti ausiliari necessari alla realizzazione del processo produttivo, fanno capo alla Funzione ACQUISTI o, in molte realtà di PMI, alla Funzione Amministrazione.

Il processo di approvvigionamento coinvolge varie aree aziendali (tipicamente: produzione, manutenzione, ufficio tecnico, amministrazione), in una successione articolata di attività che parte

dalla richiesta interna (input) e attraverso le fasi di individuazione e scelta del fornitore, trattativa commerciale, formalizzazione dell'ordine, porta all'acquisizione di beni e servizi da terzi.

### C. Vendite

Il processo di vendita, nelle varie fasi di gestione degli ordini, fa capo alla Funzione COMMERCIALE.

L'attività commerciale legata al processo di vendita coinvolge differenti soggetti sia dell'area commerciale in senso stretto, sia dell'area tecnica (Ufficio Tecnico, Produzione, Qualità, Programmazione).

L'area commerciale può fruire di servizi o soggetti esterni all'impresa, legati da contratti di agenzia o di rappresentanza (esclusiva o meno).

### D. Produzione

All'area della PRODUZIONE fanno capo tutti i processi che portano alla realizzazione dei beni oggetto dell'attività di impresa (le fusioni), riconducibili alle fasi in cui può essere suddiviso il ciclo produttivo (Fusione, Formatura, Fabbricazione delle anime, Finitura, ecc.).

Il Settore della Fonderia italiana è caratterizzato dalla presenza di Imprese che operano "conto terzi" realizzando fusioni su disegno e specifica del Committente.

In tali imprese, la funzione Produzione è responsabile delle attività di gestione dei disegni e delle specifiche dei Committenti, di norma coperti da vincoli di proprietà intellettuale o da veri e propri "copyright", e/o della gestione delle attrezzature produttive (modelli e casse d'anima, stampi, ecc.) di proprietà del Committente, in comodato d'uso alla Fonderia.

Il processo di produzione presenta, ovviamente, aspetti rilevanti anche in relazione alla normativa ambientale, di tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

### E. Manutenzione / Gestione impianti

Fanno capo alla Funzione le attività di gestione di macchine e impianti produttivi e di servizio, le attività di verifica della conformità degli impianti alle norme tecniche e disposizioni normative applicabili, oltre al rispetto delle disposizioni dei vari titoli autorizzativi.

### F. Gestione Risorse Umane

Le attività di gestione del personale, per gli aspetti legali, sindacali ed amministrativi, sono in capo alla Funzione AMMINISTRATIVA o, più raramente, ad una specifica Funzione Personale posta "in linea" con le altre Funzioni operative dipendenti dal legale Rappresentante della società o, dalla Direzione di Stabilimento.

Fra le varie attività svolte, particolare attenzione va posta ai processi di selezione e di assunzione del personale nonché alla comminazione delle sanzioni disciplinari.

## G. Gestione Ambientale

Fra le tante attività rilevanti in relazione alla responsabilità amministrativa dell'Ente per le Fonderie, particolare attenzione va posta a tutte quelle attività che hanno rilevanza per gli aspetti ambientali coinvolti che, nel caso delle attività/processi di Fonderia interessano la gran parte delle matrici ambientali.

La gestione ambientale è conseguentemente, uno fra i processi a maggiore rischio di commissione di reati.

Il processo di gestione ambientale deve essere analizzato in dettaglio, in relazione alle varie attività che necessitano di uno specifico titolo autorizzativo (ad esempio rispetto alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici o per le imprese di maggiori dimensioni produttive, all'intera attività nel suo complesso), o agli obblighi di registrazioni e/o comunicazioni posti dalle norme o dai citati titoli autorizzativi, oltre al rispetto nelle attività operative quotidiane, delle prescrizioni definiti dalla specifica normativa ambientale in tema di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, o quant'altro applicabile alla specifica realtà aziendale.

Per quanto esposto, la Gestione Ambientale non può che essere trasversale a varie Funzioni aziendali e nelle realtà più strutturate trova il suo punto di collegamento nel Responsabile dell'Ambiente.

## H. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Fra le attività manifatturiere, i processi di Fonderia per le loro caratteristiche e natura, espongono i lavoratori a rischi rilevanti per la sicurezza e per la salute.

In concreto, tutti i processi aziendali devono essere sottoposti ad analisi, in particolare la gran parte delle attività e tutti i processi contemplati dal ciclo produttivo di Fonderia che fanno capo alla Funzione Produzione ed i processi svolti nell'ambito della Funzione Manutenzione, devono essere oggetto di attenti approfondimenti per le potenziali ricadute sui lavoratori in termini di salute e sicurezza.

Più in generale la materia della sicurezza permea di sé, seppur con gradazioni diverse, ogni settore dell'azienda ed ha come punti di riferimento specifiche figure aziendali (Datore di lavoro, Dirigenti, preposti, RSPP).

## 3. REATI RILEVANTI PER IL SETTORE E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

### 3.1 Reati Contro La Pubblica Amministrazione

#### A) *Individuazione delle fattispecie di reati*

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda i reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex art. 24), ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del Modello, si raccomanda di adottare, in via prudenziale, un'interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione ricomprendendo, a mero titolo esemplificativo: Organismi politici e di diritto pubblico, Enti locali e territoriali, magistratura, Forze Armate e Polizia, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, INAIL, INPS, ISAE, ISTAT, IPZS, ASL, Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

Per quanto riguarda i reati di concussione e corruzione (ex art. 25), le figure che assumono rilevanza a tal fine sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 c.p., "sono incaricati di un pubblico servizio" coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e Collaboratori.

In merito ai reati avverso la Pubblica Amministrazione è opportuno evidenziare i cambiamenti che sono stati apportati dalla L. 190/2012 alla luce anche dell'interpretazione fornita dalla Cass. S.U. n. 12228/2014 del 24 ottobre 2013.

Il reato di concussione (art. 317 c.p.) si riferisce alla figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio ed alle ipotesi in cui ci sia costrizione del privato. Il legislatore ha separato le condotte tipiche della costrizione e della induzione introducendo a tal fine l'art. 319 quater c.p.

La nuova normativa ha inteso differenziare il comportamento, ritenuto più grave, dell'agente che prevarica e costringe il soggetto passivo (concussione, art. 317 c.p.) rispetto alla condotta attuata mediante attività di persuasione, suggestione o inganno (induzione indebita, art. 319 quater c.p.).

Le suddette condotte di costrizione e di induzione sono comunque accomunate dallo stesso evento, dazione o promessa dell'indebito, e dalla stessa modalità di realizzazione, abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico.

Affinché possa ravvisarsi il concorso dell'*extraneus* nel delitto di concussione, occorre che questi abbia posto in essere atti o comportamenti riconducibili alla condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, ossia che abbia, con la propria condotta, contribuito a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione e di soggezione, funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, che costituisce un elemento essenziale del reato, tentato o consumato.

Alla luce delle suddette modifiche ed in particolare la punibilità anche dell'*extraneus* le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tendono a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici.

La L. n. 69 del 27 maggio 2015 ha modificato, aumentandole, le pene previste per i seguenti reati: corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, peculato

Gli articoli 24 e 25 del Decreto prevedono i seguenti reati nei confronti della P.A.:

- **Malversazione ai danni dello Stato** (art. 316 bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui una società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, ma non li abbia destinati alle finalità previste. Ad esempio, utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui una società mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di

informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa (art. 640 bis c.p.) per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato (vedi infra).

- **Concussione** (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della qualità o dei poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

- **Corruzione per l'esercizio di una funzione** (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della società dia o prometta a un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto, che del corruttore. Ad esempio, nel corso di una verifica fiscale della Amministrazione Finanziaria gli amministratori della società pagano o promettono somme di denaro o altri beni in natura, agli ufficiali della Guardia di Finanza, affinché vengano omessi taluni controlli fiscali. Ai sensi del 319 bis c.p. (circostanze aggravanti), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della società per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, commette quanto previsto dai precedenti artt. 318 e 319 c.p. Ad esempio il soggetto corrompe un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa società o un soggetto terzo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si verifica quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il dipendente o rappresentante della società a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, un rappresentante della società offre una somma di denaro o altra utilità in natura ad un soggetto che sia incaricato di un pubblico servizio, per alterare documenti al fine di ottenere più agevolmente la concessione di finanziamenti.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, 319, 319 bis, 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ma l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione verso membri delle istituzioni comunitarie indicati all'interno dell'articolo in esame (ad esempio Corte penale internazionale, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- **Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si verifica, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n.1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si realizza qualora un rappresentante della società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si realizza se il fatto di cui all'art. 604 c.p. che precede riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si verifica qualora un rappresentante della società ottenga un ingiusto profitto con altrui danno, manipolando, senza autorizzazione, un sistema informatico. Ad esempio, attraverso la creazione di un codice maligno, riesce ad accedere telematicamente a registri della Pubblica Amministrazione e ad alterare dati e informazioni relativi alla Società in modo da far sì che la stessa risulti in possesso di alcuni requisiti indispensabili per ottenere contributi e agevolazioni previste dalla legge.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si verifica quanto chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*).

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)**

Tale ipotesi di reato si configuri laddove, qualora il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 4, 1 co., della L. 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto l'art. 25 decies del Decreto, articolo poi sostituito dall'art. 2, 1 co., D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che prevede:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Ad esempio, nel caso in cui un dipendente imputato o indagato venga indotto a rendere false dichiarazioni, o ad astenersi dal renderle, per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Azienda collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

### **B) Processi sensibili**

Con riguardo al particolare settore delle Fonderie si osserva che gli ambiti nei quali le aziende intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione sono quelli inerenti all'eventuale partecipazione ad appalti pubblici, richieste di finanziamenti e/o contributi, nonché più in generale rapporti con l'Amministrazione (ispezioni).

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione, la Gestione delle Risorse Umane e la Gestione Ambientale.

### **C) Protocolli di condotta**

La società deve prevedere ed eventualmente implementare procedure specifiche che impediscano il verificarsi dei menzionati reati.

In generale i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza tali da non compromettere in alcun modo l'integrità e la reputazione di entrambe le parti.

La società ed i dipendenti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione devono tenere nei confronti di quest'ultima un comportamento collaborativo e disponibile, in particolare nei confronti degli Uffici Pubblici che concedono contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi genere.

In particolare, deve essere evitata/o:

- qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- qualsiasi comportamento contrario alla legge ed in particolare tale da determinare le menzionate fattispecie di reato;
- qualsiasi comportamento che, sebbene risulti tale da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possa potenzialmente diventarlo.
- qualsiasi comportamento volto a frapporre ostacoli o rallentamenti ad eventuali accertamenti e controlli da parte della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti deve essere fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini della Società in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano dai funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, coloro che in ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:

- esplicitare al funzionario della Pubblica Amministrazione, individuato quale referente per ciascun procedimento, il proprio mandato indicando eventuali altri dipendenti/collaboratori incaricati di tenere rapporti per il procedimento stesso;
- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi, comunque leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza dell'attività svolta.

Per quest'area è particolarmente importante che le procedure interne consentano di tenere traccia documentale delle modalità di spesa di ogni eventuale contributo pubblico richiesto e ricevuto, tenendo conto in particolare delle disposizioni previste dalle norme dell'Unione Europea e di quelle nazionali di ciascun contributo, come pure dei controlli finanziari effettuati (G.d.F.), ovvero degli accertamenti di spesa e dei controlli prescritti dalla UE e dalle amministrazioni titolari degli aiuti o che gestiscono gli aiuti stessi come pure dei controlli finanziari effettuati (G.d.F.), in particolare mediante:

- controlli sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione da consegnare all'autorità finanziaria;
- l'assunzione di delibere autorizzative delle attività che comportino impegni economici, con allegati dettagli analitici di spesa;
- la rendicontazione delle spese realmente sostenute e dell'eventuale scostamento rispetto al preventivo autorizzato;
- la previsione di un sistema di visto per poter procedere con il pagamento delle fatture;
- la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio in capo ai vertici della società.

## 3.2 Reati Societari

Il presente paragrafo è stato aggiornato a seguito della pubblicazione (G.U. n.124 del 30.05.2015) della legge 27 maggio 2015, n. 69, "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" che ha modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introdotto gli artt. 2621 bis c.c. e 2621 ter c.c.,

Nell'ambito dei reati societari previsti dal Codice penale e considerati dal Decreto all'art. 25 ter, di seguito si evidenziano i principali reati che si ritiene possano più facilmente trovare manifestazione nell'ambito delle attività svolte dalle Fonderie.

### A) Individuazione delle fattispecie di reati

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza se la società, al fine di trarne profitto, espone nei bilanci, relazioni (del C.d.A. o del Collegio sindacale) o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero, ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della società o del gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre altri in errore. Ad esempio, i soci alterano il reale importo di voci di bilancio.

- **Fatti di lieve entità** (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Tale reato si configura qualora, occultando documenti o, con altri idonei artifici, si impedisca o comunque si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite agli organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Tale reato si configura qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.)

Tale reato si configura quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Tale figura di reato si realizza nel caso in cui la società, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua operazioni pregiudizievoli del legittimo interesse dei terzi.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi** (art. 2629 bis c.c.)

La norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o di un soggetto sottoposto a vigilanza che viola gli obblighi previsti dall'art.2391, primo comma, c.c. "Interessi degli amministratori"

- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci della società, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio dalla Società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Tale figura di reato si configura quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, nonché i soggetti che nel medesimo ambito esercitano funzioni direttive diverse, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati nonché anche a chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato ricorre quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, si applica la pena di cui all'articolo 2635, co. 1, c.c., ridotta di un terzo.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, come ad esempio promettendo ad un partecipante all'assemblea un vantaggio economico, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art 2638 c.c.)

Tale reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Ad esempio, l'amministratore comunica prospetti contenenti false informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società ostacolando l'esercizio delle funzioni di controllo di tale autorità di vigilanza.

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie ricorre qualora si diffondano notizie false (es. imminenti dimissioni in blocco del C.d.A.), ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale dell'Azienda.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 (fusioni transfrontaliere), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

## **B) Processi Sensibili**

Tutte le società di qualsiasi settore produttivo, in quanto tenute alla contabilità ed alla redazione di un bilancio sono sensibili alla commissione dei reati di tipo societario e anche le Fonderie non fanno eccezione.

Di seguito vengono elencati i processi rilevanti e le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto, ossia i reati societari previsti dal Codice civile:

- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico;
- prospettazioni false o comunque ingannevoli in relazione alla società nel caso di sollecitazioni all'investimento, di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, di offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- predisposizione impropria di dati contabili con l'intento di fornire alla struttura competente per la redazione del bilancio una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare in modo sensibile il bilancio;
- gestione dei rapporti con Amministratori, Revisori e OdV;
- stipula di contratti fittizi con un socio/amministratore allo scopo di distribuire gli utili;
- acquisto o sottoscrizione di azioni della società o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 2357 e 2359-bis del Codice civile, causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- impedimento mediante azioni od omissioni, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione;
- impedimento dei controlli sugli adempimenti societari, fiscali, contributivi per mancata archiviazione e conservazione della documentazione;
- omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari;
- comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dell'auditing interno o delle società di certificazione;

- esposizione nelle comunicazioni di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare;
- omissione di comunicazioni obbligatorie;
- esposizione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- ostacolo al controllo di INAIL in sede di ispezioni sul rispetto da parte della Società degli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza;
- corruzione con la promessa di conferimento di incarichi particolari per procurare un vantaggio a sé o alle società controllate;
- corruzione di fornitori con promessa di denaro o altre utilità.

### **C) Protocolli di condotta**

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, la società deve prevedere l'espresso divieto a carico dei soggetti interessati dai processi sensibili rilevati di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati societari;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reati societari, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine, più specificamente, occorrerà disporre l'espresso obbligo:

- di comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. A tal fine, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o mendaci, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di rispettare le norme di comportamento prescritte dal Codice civile, le disposizioni contenute nelle circolari e nelle comunicazioni interne, le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico, le procedure aziendali vigenti, in generale, la normativa italiana applicabile;

- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai dati economici e finanziari afferenti al società, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle già menzionate comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- promettere denaro, regalie o altre utilità per ottenere un vantaggio per sé o per le società controllate.

### 3.3 Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

Il Decreto prevede all'art. 25 octies, inserito dal nuovo art. 72, D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato dalla L. n. 186/2014 i reati di *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

- **Riciclaggio** (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648 ter1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## **B) Processi Sensibili**

Come per i reati societari, anche tale tipologia di reati può essere compiuta in qualsiasi società che acquisti e/o venda prodotti o servizi.

Sono state individuate le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25 octies del Decreto:

- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione della clientela.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione, l'Approvvigionamento e le Vendite.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (Decreto antiriciclaggio) le categorie ed i soggetti indicati dalla normativa quali "destinatari" della stessa (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, ecc.) devono adottare i presidi di prevenzione e contrasto del riciclaggio prescritti. La normativa prevede tra l'altro un obbligo di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, segnalazione delle operazioni sospette.

Tra i soggetti destinatari del citato Decreto Legislativo, l'art. 3 annovera anche gli operatori professionali in oro di cui alla Legge 17 gennaio 2000 n. 7. Invece per quanto concerne l'attività dei compro oro, gli stessi sono soggetti agli obblighi previsti dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 92 (relativi, oltre che alle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, anche all'identificazione della clientela, alla tracciabilità delle operazioni e alla conservazione).

Le Fonderie rappresentate da Assofond non trattano direttamente oro per cui non sembra possano essere annoverate tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tuttavia, qualora i consociati aggiungessero alla propria attività la fusione di altri materiali o rientrassero comunque tra

i soggetti individuati nell' articolo 3 del citato D.Lgs. 231/2007 ovvero nel D.Lgs. 92/2017, dovranno attenersi ai presidi di prevenzione indicati nella Legge Antiriciclaggio.

Relativamente all'utilizzo del contante, l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 recita: *“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Omissis”*

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha innalzato a € 5.000 la soglia di cui al comma 3-bis dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007. Le sanzioni per l'inosservanza della medesima disposizione sono previste dall'art. 63 del citato decreto.

Si richiama l'attenzione delle Associate su alcuni tipi di attività come, ad esempio, il commercio di materiali ferrosi e non caratterizzate da un elevato utilizzo del contante; in questo caso tali attività potrebbero prestarsi a condotte illecite sia sotto il profilo fiscale che penale.

### **C) Protocolli di condotta**

Per mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio, occorre provvedere ad acquisire un'adeguata conoscenza della clientela e dei fornitori per evitare l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive.

I soggetti interessati dai processi sensibili dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche,

che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non riconoscere compensi in favore di Fornitori, Consulenti e collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non consentire ai fornitori di ricorrere alla cessione del credito ed al mandato all'incasso o a domiciliazioni bancarie in altri Paesi considerati a rischio o diversi da quelli dove hanno sede i fornitori stessi;
- non consentire il cambio merce;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici;
- disciplinare i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema in modo che sia assicurata sempre la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- autorizzare solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- vietare la possibilità di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati oppure di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
- effettuare un'adeguata registrazione della clientela e dei soggetti per conto dei quali opera al fine di evitare l'instaurazione di rapporti con soggetti che svolgano attività criminali, terroristiche/eversive;
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione);
- vietare il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00 (artt. 49 e 63 D.Lgs. 231/07).

- qualora l'ente rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rispettare quanto previsto dagli artt. 15 ss. D.Lgs. 231/07 in tema di valutazione del rischio, procedure di mitigazione del medesimo e formazione del personale;
- qualora l'ente rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rispettare quanto previsto dagli artt. 17 ss. D.L. 231/07 in materia di adeguata verifica della clientela;
- qualora l'ente rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, adempiere a quanto previsto in tema di conservazione (artt. 31 ss. D.Lgs. 231/07) e segnalazione delle operazioni sospette (artt. 35 ss. D.Lgs. 231/07);
- qualora l'ente rientri tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rammentare la disciplina sanzionatoria prevista dagli artt. 55 e segg. del D.Lgs. 231/07 e art. 493 ter del Codice penale. Si precisa che quest'ultima disposizione non si rivolge in via esclusiva ai soggetti obbligati ai sensi del Decreto Antiriciclaggio

### 3.4 Reati informatici

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

I reati che ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 potrebbero astrattamente configurarsi sono i seguenti.

- **Documenti informatici** (art. 491 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società formi, in tutto o in parte, un documento informatico falso, o alteri un documento informatico vero. Ad esempio, l'Amministratore altera i registri informatici, scritture private o forma documenti falsi con efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico** (art. 615 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Ad esempio, acceda ad un sistema di cui dispone validamente delle credenziali, ma per funzioni diverse dall'accesso autorizzato, oppure acceda illecitamente con le credenziali di un soggetto autorizzato.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici** (art. 635 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici. Ad esempio, l'Amministratore alteri un programma informatico utilizzato per la registrazione dei flussi monetari in vista di una verifica contabile.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Ad esempio, l'Amministratore alteri un documento informatico richiesto da un Ente pubblico.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ad esempio, si introduca nel sistema informatico di una società concorrente per danneggiarlo.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della Società, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ad esempio, introduca un "virus" nel sistema informatico di un Ente pubblico danneggiando il sistema ed eliminando alcuni documenti informatici.

- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Tale ipotesi di reato si configura quando, chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento

delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

## **B) Processi sensibili**

Per la tipologia di reati in esame le Fonderie non presentano particolari differenze rispetto alle altre aziende, per cui la sola presenza di un sistema informatico all'interno delle stesse le pone a rischio di commissione di questo tipo di reati.

Di seguito sono elencate le attività considerate sensibili:

- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici;
- gestione e protezione delle postazioni di lavoro;
- gestione degli accessi e protezione da e verso l'esterno (password);
- gestione e protezione della rete (password).

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) l'area maggiormente a rischio è l'Amministrazione, tuttavia, chiunque abbia accesso al sistema informatico potrebbe astrattamente commettere uno dei reati sopra previsti.

## **C) Protocolli di condotta**

I rappresentanti ed i dipendenti della società nonché gli eventuali collaboratori esterni, fornitori e consulenti, dovrebbero essere obbligati, eventualmente tramite specifiche clausole contrattuali al rispetto dei seguenti principi di controllo generali:

- adozione e aggiornamento periodico del Documento di sintesi della Sicurezza dei dati, che definisce le modalità di protezione delle informazioni detenute mediante strumenti elettronici;
- previsione e monitoraggio di regole di sicurezza per gli utenti interni con specifici livelli di accesso in base alla confidenzialità delle informazioni e di responsabilità (autore, proprietario convenzionale, utilizzatore);
- specifica attribuzione del potere di richiedere la creazione di nuove credenziali di accesso e la cessazione delle stesse, conferito in modo chiaro ed inequivoco ed attuato attraverso richieste scritte all'Amministratore di Sistema;
- verifica periodica della funzionalità dell'hardware e dei software e l'immunità del sistema da virus o attacchi provenienti dall'esterno. Eventuale previsione di divieti a tutti gli utilizzatori del sistema informatico della società di scaricare da internet qualsiasi tipo di applicazione o software o documento;
- inserimento all'interno dei contratti di fornitura/consulenza di clausole per la riservatezza delle informazioni trattate.

## **3.5 Reati commessi in violazione delle norme in materia di diritto d'autore**

### **A) Individuazione delle fattispecie di reati**

Le società potrebbero essere esposte alla violazione delle norme qui di seguito elencate; in particolare il decreto 231/01 all'art. 25 novies elenca i seguenti delitti previsti dalla L. 22/04/1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" che, nelle Fonderie, potrebbero trovare applicazione poiché l'art. 2, n. 10), protegge "*Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*":

- **Art. 171, I. 633/1941 comma 1 lettera a) bis**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Ad esempio, un dipendente dell'Azienda divulghi un progetto coperto da brevetto.

- **Art. 171, I. 633/1941 comma 3**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto commetta i reati di cui al punto precedente su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

- **Art. 171-bis I. 633/1941 comma 1**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore; importi, distribuisca, venda o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisponga mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

- **Art. 171-bis I. 633/1941 comma 2**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico, il contenuto di una banca dati; estragga o reimpieghi la banca dati; distribuisca, venda o conceda in locazione banche di dati.

- **Art. 171-ter I. 633/1941**

La norma prevede i casi e le modalità secondo cui un soggetto, per uso non personale e per fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti

analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico opere o parti di opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche o drammatico-musicali o multimediali.

In tale sede sono state menzionate solo alcune tipologie tra quelle previste dalla norma.

- **Art. 171-octies l. 633/1941**

La norma punisce chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale

### **B) Processi sensibili**

Le Fonderie possono essere sensibili alla commissione di questo tipo di reato se ed in quanto acquistano, elaborano, trasformano o vendono prodotti coperti dal diritto di autore.

Anche semplicemente la presenza di un sistema informatico coperto da *copy right* all'interno dell'azienda la pone a rischio di commissione dei reati.

In particolare, le attività sensibili riguardano:

- la gestione degli ordini;
- la gestione dei sistemi informatici.

Si ricorda che la violazione potrebbe configurarsi nel caso in cui il progetto di un prodotto industriale venga sottratto o copiato abusivamente al fine di produrlo per un altro committente.

Parimenti tali fattispecie di reato possono configurarsi laddove l'azienda utilizzi software scaricato abusivamente o acquistato per un'unica postazione e duplicato abusivamente su altre postazioni.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione e la Produzione, tuttavia, chiunque abbia accesso al sistema informatico ed ai progetti dei propri e/o dei Clienti potrebbe astrattamente commettere uno dei reati sopra previsti.

### **C) Protocolli di condotta**

I soggetti interessati dai processi sensibili dovranno attenersi innanzitutto ai modelli comportamentali previsti dal Codice Etico e quindi ai seguenti principi di condotta:

- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate;

- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- conservare i progetti dei prodotti industriali e degli stampi in un luogo accessibile solo ai soggetti autorizzati;
- far sottoscrivere un accordo di riservatezza ai dipendenti che, per esigenze lavorative, esaminano i progetti dei prodotti industriali e degli stampi;
- evitare di scaricare abusivamente da internet o da supporti personali software, fotografie, filmati, musica e qualsiasi opera coperta da diritto di autore;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali Fornitori, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi, clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi, con manleva a favore della Società;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa la liceità di utilizzo di software o banche dati anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo attestante la titolarità dei diritti o la licenza di software o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non appartenenti al fornitore;
- adozione di un processo formale di approvazione per l'assegnazione dei software da installare;
- adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti a bloccare il download, la ricezione e l'invio di allegati di particolare tipologia (es. mp3, .exe, ecc.);
- adozione di un processo di inventariazione e controllo del software aziendale, incluse le licenze d'uso;
- adozione di meccanismi atti a impedire l'installazione, da parte degli utenti, di software sulla propria postazione di lavoro.

## 3.6 Reati in tema di reati di falso nummario e in tema di industria e commercio

### A) Individuazione delle fattispecie di reati

I reati di falso nummario si collocano nel Titolo VII capo I del codice penale “Delitti contro la fede pubblica”, mentre i delitti in tema di industria e commercio nel Titolo VIII, capo II del codice penale “Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”.

Tuttavia, questi ultimi (ad es. art. 514 c.p. e 517 ter c.p.) richiamano i reati di falso nummario in materia di contraffazione e alterazione.

Inoltre, poiché i detti reati interessano o, potrebbero interessare, le medesime aree della società si è ritenuto di procedere ad una trattazione comune.

L’art. 25 bis, integrato nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli enti ai seguenti delitti.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Anzitutto, contraffare significa creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza. Alterare significa, invece, modificare l’aspetto, la sostanza o la natura di una cosa.

Quanto ai marchi, sono segni distintivi che apposti ad oggetti o riferiti a servizi, percepiti o memorizzati dal pubblico, consentono di distinguere i prodotti e servizi marcati da quelli che tali non sono o che hanno un diverso marchio, mentre i brevetti sono attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo del marchio o all’utilizzazione di una invenzione o scoperta.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale fattispecie di reato ha una funzione sussidiaria e complementare rispetto alla precedente presupponendo una contraffazione già effettuata da altri soggetti.

Per quanto riguarda le condotte rilevanti, l’introduzione nel territorio dello Stato si verifica non appena la merce ha superato la frontiera italiana; la detenzione per la vendita consiste nel trattenere in determinati luoghi merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo. Il mettere in circolazione i prodotti di cui alla norma identifica, infine, ogni possibile forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori.

L'art. 25 bis 1, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 99 del 23 luglio 2009 contenente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti di:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie è posta a salvaguardia del normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico, sicché il bene tutelato dalla norma incriminatrice fa capo all'imprenditore, quale soggetto dell'interesse protetto. È un'ipotesi di reato sussidiaria.

La condotta incriminata corrisponde perfettamente a quella tipizzata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose); rientrano tutti quegli atti materiali, esercitati sulle cose con cui vengono trasformate o subiscono comunque mutamento di destinazione.

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'uso di mezzi fraudolenti tesi ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il dolo è specifico, consistente nella finalità di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

La norma ha natura sussidiaria in quanto non si applica quando il fatto costituisce più grave reato.

La frode nell'esercizio del commercio differisce dalla truffa per la mancanza degli artifici o raggiri. Per consegna si intende oltre alla dazione materiale della cosa, anche la trasmissione di un documento equipollente. Acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, che non è esclusivamente il contratto di compravendita ma anche quello di permuta, somministrazione, ecc.

La diversità comprende varie forme di non conformità tra il pattuito ed il consegnato: a) diversità di genere o specie; b) diversità di origine; c) diversità di provenienza; d) diversità di qualità; e) diversità di quantità.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)

In tale fattispecie di reato l'elemento oggettivo richiesto deve ritenersi sussistere ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico o dei terzi acquirenti.

Per la sussistenza del reato è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultino idonei a indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto.

L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico.

Il delitto si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene messo in vendita, in commercio o in circolazione.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)

La fattispecie tutela i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal D.Lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale) dando luogo ai cosiddetti titoli di proprietà industriale, la cui usurpazione, finalizzata a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti, è tra le condotte penalmente represses.

In particolare, fabbricare significa realizzare, attraverso un processo lavorativo un prodotto industriale o un bene destinato alla sua commercializzazione; adoperare industrialmente significa impiegare un bene nell'ambito di un più ampio processo produttivo.

L'usurpazione si realizza facendo indebitamente proprio il titolo di proprietà industriale relativo al bene prodotto o comunque violandone i relativi precetti.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

La fattispecie è stata introdotta per fronteggiare quei comportamenti, tipici delle associazioni mafiose, che consistono nello scoraggiare la concorrenza mediante esplosione di ordigni, danneggiamenti, violenza su persone.

I comportamenti, attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, tendenti a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o comunque condizionarle.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

La norma è posta a tutela della pubblica economia, proteggendo gli interessi dei produttori e dei commercianti da un lato, e dei consumatori dall'altro.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, allorché tale condotta cagioni un nocumento all'industria nazionale, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

### **B) Processi sensibili**

L'attività produttiva delle Fonderie presenta un rischio piuttosto elevato di commissione dei reati in esame in quanto frequentemente la società riceve da parte dei clienti richieste di produzione di prodotti sulla base di progetti/disegni coperti da brevetto, marchio o altro diritto industriale. Inoltre, talvolta le Fonderie non si limitano a produrre direttamente tutti gli elementi ordinati ma si avvalgono di fornitori terzi a cui devono necessariamente trasmettere i disegni ricevuti dal cliente.

Le attività sensibili in riferimento ai reati in oggetto sono quelle relative a:

- vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o imitati;
- registrazione nuovi marchi, modelli o brevetti.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono le seguenti: Approvvigionamento, Vendite e Produzione.

### **C) Protocolli di condotta**

I presidi necessari e i protocolli per prevenire i reati in materia di industria e commercio e quelli nummari si possono riassumere nei seguenti protocolli:

- verifica attraverso indagini di anteriorità l'originalità dei marchi che si intende registrare e/o utilizzare;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali i Fornitori, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto industriale, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi, clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti industriali delle opere di ingegno di terzi;
- censire i diritti industriali di terzi presenti nei prodotti e servizi utilizzati in azienda;
- vincolare contrattualmente i propri fornitori al rispetto dei diritti industriali per i quali specularmente la società si sia vincolata al rispetto;
- prevedere clausole per cui i clienti riconoscano che il disegno che affidano è originale.

### 3.7 Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

La legge 16.03.2006 n. 146 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2007*” – ha esteso la responsabilità degli Enti a taluni illeciti se essi assumono una dimensione “transnazionale” (art. 10).

L’art. 3 di tale testo normativo definisce cosa debba intendersi esattamente per “reato transnazionale”. In particolare, si considera reato transnazionale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo militare organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

Ai fini che interessano l’attività delle fonderie, i reati – tra quelli presi in considerazione dalla normativa indicata – che possono astrattamente rilevarsi in maniera più frequente sono i seguenti:

- Associazione per delinquere - Art. 416 c.p.;
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere - Art. 416 bis c.p.

Va detto che i reati associativi (art. 416 e 416 bis c.p.) rilevano, ai sensi dell’art. 24 ter del Decreto, anche se commessi unicamente all’interno del territorio nazionale.

- **Associazione per delinquere** (art. 416, comma 6, c.p.)

Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico. Questo risulterebbe minacciato dalla semplice esistenza di un’organizzazione stabile avente come programma la commissione di una serie indefinita di delitti, senza che poi rilevi, ai fini della commissione del reato in esame, l’effettiva commissione dei delitti cosiddetti di “scopo”.

La fattispecie di delitto in esame si realizza in presenza di un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. In particolare, l’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o

costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Tale conclusione emerge dall'analisi dell'art. 416, comma 1, c.p. Questa disposizione, infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina, già in anticipo, la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere è reato plurisoggettivo, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì è la ratio giustificativa della norma incriminatrice. Da ciò discende l'autonomia della incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* i quali, in tal caso, concorrono con il delitto sopra menzionato ma che, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Nella norma contenuta nell'art. 416 c.p. relativa alla commissione di "più delitti" l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti. Pertanto, tale disposizione non reca una nozione definitoria dell'associazione che intende reprimere ma rimanda all'interprete per l'individuazione del concetto.

L'associazione può essere contestata con riferimento a:

- soggetti tutti appartenenti alla realtà aziendale (associazione "interna");
- soggetti anche esterni alla realtà aziendale (associazione "mista" o "esterna");
- per reati già previsti dal Decreto;
- per reati non previsti dal Decreto.

Ad una società può essere contestata la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto per il reato di associazione per delinquere ogniqualvolta si ravvisi un accordo per commettere reati non esplicitamente richiamati dal Decreto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Questo in quanto la tipologia dei "reati scopo" non rileva ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere che costituisce un'autonoma fattispecie di reato rispetto a questi.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare

profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il reato in esame si caratterizza da un lato per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, che costituisce uno dei connotati tipici del comportamento mafioso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Il legislatore ha attribuito specifica rilevanza al fenomeno del cosiddetto voto di scambio, qualora esso si realizzi nella forma dell'erogazione di denaro o altra utilità al sodalizio mafioso che prometta in cambio voti al politico.

Per la configurabilità del reato, non basta l'elargizione di denaro o altra utilità, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente ad un'associazione di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate dal terzo comma dell'art. 416 bis c.p. che precede, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Il presente articolo è stato modificato e riformulato dalla L. 62/2014.

In particolare, la fattispecie così riformulata punisce chiunque accetta la promessa o promette di procurare voti utilizzando il metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La modifica più rilevante è rappresentata dalla previsione del concetto di "*altra utilità*" tra le possibili forme di corrispettivo per la condotta illecita, laddove l'originaria formulazione configurava il reato soltanto in caso di erogazione di denaro.

Ulteriore aspetto attiene alla pena edittale che passa nel minimo da 7 a 4 anni e nel massimo da 12 a 10 anni.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** (art. 630 c.p.)

Tale fattispecie di reato rappresenta un reato complesso integrato dal delitto di sequestro di persona, quale elemento costitutivo, e dal delitto di estorsione, in funzione di circostanza aggravante; è dunque speciale rispetto ai detti reati poiché si caratterizza rispetto all'estorsione per il fatto di presentare in più la privazione della libertà della vittima e rispetto al sequestro di persona per il fine di ingiusto profitto per sé o per altri quale prezzo del riscatto.

La condotta consiste nel privare taluno della libertà personale. Sul piano soggettivo il delitto richiede il dolo specifico, agendo il colpevole al solo scopo di conseguire un ingiusto profitto.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto passivo viene privato della sua libertà non necessitando l'effettivo conseguimento del riscatto.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** (art. 407 c.p.p. comma 1, lettera a) n.5)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La fattispecie si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10 (*Precursori di droghe*) escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 dall'art. 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). La norma disciplina altresì i casi in cui è previsto un aumento di pena.

## **B) Processi sensibili**

Per tutte le ragioni sopra esposte, anche per le Fonderie le attività sensibili per il reato di cui all'art. 416 comma 6 c.p. e 416 bis c.p. sono piuttosto ampie ed arrivano ad abbracciare anche ipotesi delittuose non ricomprese nel novero dei reati presupposto ai fini della 231/01; cercando tuttavia di tipizzare, anche sulla scorta dell'esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni, si individuano le seguenti aree di sovrapposizione del reato di natura associativa con altri reati.

Relativamente al ciclo passivo i reati associativi potrebbero essere contestati in relazione a rapporti con i fornitori ed i subappaltatori e quindi con riferimento ai reati di ricettazione, di corruzione tra privati, di corruzione nei rapporti con la P.A. e di truffa ai danni dello Stato.

Relativamente al ciclo attivo i reati associativi potrebbero essere contestati in relazione ai rapporti con i clienti e quindi con riferimento al reato di riciclaggio.

Sempre la giurisprudenza ha infine contestato i reati di natura associativa anche ai reati tributari disciplinati dal Capo I del d.lgs. 74/2000 - delitti in materia di dichiarazione - nonché per il reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che prevede l'ipotesi di frode fiscale, sub specie di emissione di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti.

Per quanto riguarda gli altri reati previsti all'interno della famiglia dei reati associativi, quindi in particolare il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, lo scambio elettorale politico mafioso e l'illegale produzione, fabbricazione o importazione di armi da guerra, appaiono non configurabili quali reati compiuti nell'interesse o vantaggio della società.

### ***C) Protocolli di condotta***

Per la prevenzione dei suddetti reati occorrerà fare riferimento ai protocolli di condotta previsti per i Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati di Riciclaggio e Ricettazione e Reati Ambientali.

## **3.8 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori (art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001)**

### ***A) Individuazione delle fattispecie di reati***

Fra le molte attività manifatturiere, le lavorazioni di Fonderia presentano elevati livelli di rischio potenziale per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Analizzando in dettaglio le attività, si rileva come la gran parte dei "Titoli" in cui è strutturata la specifica norma in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (i quali in dettaglio regolamentano la gestione dei vari fattori di rischio, dalle attrezzature di lavoro ai rischi da agenti fisici, dalle sostanze pericolose alle atmosfere esplosive), siano applicabili alle attività di Fonderia, a fronte della presenza a vario livello, di un rischio per i lavoratori.

La considerazione che i citati rischi, propri del processo produttivo, siano presenti a prescindere dalla dimensione aziendale rende generalizzato "l'impatto" della normativa sulle imprese del nostro Settore.

Va sottolineato, infine, come la complessità degli adempimenti molti dei quali in capo ai "soggetti apicali" (imprenditore e dirigenti) da un lato e l'elevato rischio che infortuni con conseguenze gravi o gravissime (quando non con esiti mortali, come purtroppo in qualche caso registrato) possano accadere, dall'altro, rendono "sensibili" la gran parte dei processi realizzati in Fonderia.

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

La suddetta fattispecie di reato si configura in capo al soggetto che, per colpa, cagioni la morte di un altro soggetto.

In particolare, il reato si configura quando la morte è stata determinata non per colpa generica (imprudenza, imperizia, negligenza), ma per una colpa specifica come conseguenza di violazioni di norme antiinfortunistiche.

- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

La suddetta fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, violando le norme antinfortunistiche, cagiona ad un altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Per lesioni personali gravi, ai sensi dell'art. 583, primo comma del c.p., si intendono quelle che comportano:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona o una malattia o una incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si considera lesione gravissima, ai sensi dell'art. 583, secondo comma c.p., quella che comporta:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso, di un arto, di un organo o la capacità di procreare;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

N.B. Entrambe le menzionate situazioni possono essere conseguenza di una gestione non sufficientemente controllata di molte attività svolte in Fonderia, a seguito di un processo di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza non adeguato e/o di carenze nella individuazione ed attuazione delle opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Al riguardo ricordiamo che la specifica normativa dettata dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'art. 17 pone in capo al Datore di lavoro l'obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi; la portata di tale obbligo viene chiaramente precisata all'art. 28 che fornisce una puntuale descrizione dell'oggetto della valutazione dei rischi.

Valutazione dei rischi che deve essere oggetto di periodica revisione in relazione ad ogni modifica del processo produttivo, della organizzazione del lavoro rilevante ai fini degli aspetti di salute e sicurezza, di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria posta in atto, ne evidenziassero la necessità (Art. 29)

## **B) Processi sensibili**

Fra le molteplici attività svolte all'interno del ciclo produttivo delle Fonderie, sono numerose le attività e le gestioni operative che possono comportare rischi di violazione delle norme antiinfortunistiche e dell'igiene del lavoro definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In pratica la quasi totalità dei processi realizzati in una attività manifatturiera in generale e nelle attività di Fonderia in particolare, nelle quali sono presenti pericoli e rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di varia natura (connessi agli ambienti, alle condizioni microclimatiche di alcuni reparti, alle macchine ed all'impiantistica in genere, all'utilizzo di sostanze chimiche di varia natura e pericolosità), sono da considerarsi "sensibili".

Particolare attenzione, nel caso di imprese che utilizzano sistemi di formatura in sabbia, va dedicata alla gestione delle fasi operative/attività potenzialmente rilevanti ai fini delle esposizioni delle maestranze a Silice libera cristallina "respirabile".

## **C) Protocolli di condotta**

All'interno del Modello organizzativo, è necessario individuare gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione dei reati imputabili alla violazione delle norme sulla sicurezza, igiene e salute del lavoro. Analogamente per i medesimi soggetti devono essere individuati i comportamenti vietati.

In linea generale i suddetti obblighi possono essere riconducibili ai seguenti:

- dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, regolamentate negli schemi organizzativi presenti;
- rigorosa applicazione del Codice Etico e del sistema sanzionatorio aziendale definito, a fronte di condotte poste in essere dal dipendente in violazione delle "regole" definite e tali da porre a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In relazione alla complessità degli adempimenti definiti sia a livello legislativo che dalla normativa tecnica applicabile alle attività industriali manifatturiere in generale, e alla Fonderia in particolare,

risulta opportuno (quando non necessario) per l'impresa strutturare la propria attività all'interno di un Sistema di gestione organico, finalizzato alla salute e alla sicurezza, implementato in modo adeguato alla dimensione aziendale ed ai rischi presenti nella specifica attività.

Lo stesso D.Lgs. 81/08 individua la necessità che l'impresa si doti di un modello di organizzazione e di gestione idoneo:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo deve prevedere idonei sistemi di registrazione della avvenuta effettuazione di tutte le attività elencate.

Per esplicito richiamo dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, l'adozione di procedure conformi alle seguenti normative garantiscono al Modello l'astratta idoneità sul piano dell'esimente:

- Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001;
- Norma British Standard OHSAS 18001:2007 "Sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Requisiti".

Riguardo tale norma, citata al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, precisiamo che dal 12 marzo 2018 è disponibile la nuova Norma UNI ISO 45001:2018: "*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso*", che ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007; a tale standard UNI ISO 4500:2018 dovranno, pertanto, conformarsi i SGSL per avere, ove efficacemente attuati allo scopo di adempiere a tutti gli obblighi giuridici in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'impresa.

L'azienda deve implementare un adeguato modello organizzativo, comprensivo di tutte le procedure specifiche, istruzioni operative, misure di prevenzione e regole necessarie, in relazione alla specificità dell'attività e alla natura e livello dei rischi presenti (attività sensibili).

Oltre alle procedure che coprono tutta la Gestione Operativa del rischio di infortuni e malattie sviluppiabili nei luoghi di lavoro, e di Gestione e mantenimento del Sistema organizzativo (SGSL) è necessario attivare una procedura di Gestione e mantenimento del Sistema di Gestione della sicurezza, di controllo di "secondo livello" da parte della Direzione aziendale (datore di lavoro).

### 3.9 Reati ambientali (art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231/2001)

Il presente paragrafo è stato aggiornato a seguito della pubblicazione (G.U. n.122 del 28.05.2015) della legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel Codice penale un **nuovo Titolo** (libro II, Titolo VI-*bis*, artt. da 452-*bis* a 452-*terdecis*): **"Delitti contro l'ambiente"** con le seguenti nuove fattispecie di delitti: *inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo, omessa bonifica.*

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

Le attività di Fonderia sono, per la natura delle lavorazioni, caratterizzate da significativi impatti verso le varie matrici ambientali. Risulta, pertanto, fondamentale una attenta valutazione dei reati presupposto definiti dalla normativa 231/01, come modificata dalla citata legge n. 68/2015, per una corretta individuazione dei "processi sensibili".

## REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

### «TITOLO VI-*bis* DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE»

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.)

L'articolo punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, definito come:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-*quinquies* c.p.)

L'articolo, nel caso in cui le fattispecie previste dagli articoli 452-*bis* e 452-*quater* siano commesse per colpa, prevede attenuazioni della pena da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il solo pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-*sexies* c.p.)

Viene colpito chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi od esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento di acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, le pene previste sono aumentate. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Circostanze aggravanti** (art. 452-*octies* c.p.)

Costituisce aggravante l'associazione di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 416 bis c.p. diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo Sesto bis "Delitti contro l'ambiente" ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452 *quaterdecies* c.p.)

Viene punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena della reclusione è maggiore (da tre a otto anni).

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.)
- **Distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.)

Entrambe le fattispecie di reati contemplati, risultano essere difficilmente configurabili in relazione alle attività svolte dalle Imprese di Fonderia e, come tali, non rilevanti o scarsamente rilevanti.

## REATI PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE

- **Inquinamento idrico (Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili)** (D.Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13).

Le suddette fattispecie di reato si possono configurare in relazione alle attività di Fonderia quando un soggetto:

- effettua, in mancanza di autorizzazione o nel caso di autorizzazione sospesa o revocata ovvero senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente, uno **scarico di acque reflue industriali** contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06;
- effettua uno scarico di acque reflue industriali, **superando i valori limite** fissati nell' Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, tabella 3 nel caso di scarichi in fognatura o in acque superficiali (CIS), ovvero Tabella 4 nel caso di scarichi sul suolo, oppure in caso di superamento dei limiti più restrittivi fissati in autorizzazione;
- viola i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (**scarichi sul suolo**) e 104 (**scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**) del D.Lgs. 152/06.

Il comma 13 dell'art. 137 in parola, tutela anche le acque del mare nel caso di sversamenti da parte di navi o aeromobili: tali fattispecie non sono rilevanti per le attività industriali di Fonderia.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (D.Lgs. 152/06, art. 256, comma 1, lettera a) e b), comma 3, comma 5 e comma 6)

Le fattispecie di reato previste da questo articolo, si configurano quando un soggetto effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prevista autorizzazione, iscrizione** (prevista per il trasporto) **o comunicazione** (prevista per attività di recupero in regime semplificato). Le pene previste sono aumentate nel caso di **rifiuti pericolosi**.

Vengono punite le seguenti condotte:

- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (**N.B.** *Il “deposito temporaneo” presso il produttore del rifiuto, effettuato superando i limiti e/o violando le condizioni definite dall’art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/06 si configura come violazione dell’art. 192 - Divieto di abbandono, sanzionato ai sensi dell’Art. 255 D.Lgs. 152/06;*)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi (ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- deposito temporaneo, presso il produttore, di **rifiuti sanitari pericolosi**.

- **Combustione illecita di rifiuti** (D.Lgs. 152/06, art. 256-bis)

Il reato, introdotto di recente nella normativa ambientale dall’articolo 3 del D.L. 6 febbraio 2014, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (concernenti: *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.”*), è relativo ad una serie di fattispecie connesse con l’attività di combustione di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

Ove il reato fosse commesso nell’ambito di una attività di impresa o di una attività organizzata, ai sensi del comma 3 del citato art. 256-bis, al Titolare dell’impresa o responsabili dell’attività si applicano, oltre alle specifiche sanzioni previste, le sanzioni interdittive previste dal comma 2, dell’art. 9 del D.Lgs. 231/01.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (D.Lgs. 152/06, art. 257, commi 1 e 2)

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

**N.B.** *La predetta situazione può essere conseguenza di attività incontrollata di gestione dei rifiuti o di sversamenti (accidentali e/o dolosi) sul suolo di sostanze pericolose, o da attività di stoccaggio sul suolo di materie prime e/o semilavorati che per effetto di fenomeni di dilavamento delle acque meteoriche, possono rilasciare sostanze pericolose; tutte le citate fattispecie sono ipotizzabili in molte attività industriali, ove non correttamente gestite.*

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)**

La fattispecie di reato si configura quando:

- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto;
- chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1;
- chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

**N.B.** *Al fine della valutazione delle "attività sensibili" nei processi realizzati nelle imprese di Fonderia, vanno ovviamente considerate le sole attività riconducibili al produttore del rifiuto, salvo il caso di attività di trasporto effettuate dalla Fonderia stessa (produttore iniziale, ex art. 212, comma 8 D.Lgs. 152/06).*

- **Sistema di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 188-bis)**

A seguito dell'abrogazione del SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (\*), emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che ha visto una concreta attuazione con la pubblicazione del DM 4 aprile 2023, n. 59 che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, definendo le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 189 (Catasto rifiuti), 190 (Registro di carico/scarico) e 193 (FIR - Formulario di identificazione rifiuto) del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione alle nuove disposizioni di gestione del RENTRI.

Il decreto ha definito, inoltre, le tempistiche di attuazione del RENTRI, meglio specificate dal successivo Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 settembre 2023, N. 97.

Le violazioni degli obblighi di tenuta dei documenti di tracciabilità dei rifiuti cartacei o derivanti dagli obblighi della normativa sulla tracciabilità dei rifiuti del RENTRI di cui all'Art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 sono sanzionati ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 152/06

-----  
 (\*) L'art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, del decreto-legge n. 35 del 14/12/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 12 del 11/02/2018, dal 1° gennaio 2019 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il medesimo provvedimento ha stabilito che dal 1° gennaio 2019, sono abrogate una serie di norme che facevano riferimento al SISTR, fra cui l'art. 260-bis del D.Lgs. 153/06 in tema di sanzioni a carico dei contravventori alle disposizioni del SISTR.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine demandato ad un apposito decreto, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- **Traffico illecito di rifiuti** (D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1)

La fattispecie di reato si configura nei confronti dei soggetti che effettuano attività di spedizione di rifiuti in violazione di quanto prescritto dalla specifica normativa (Regolamento CE n. 1013/2009).

**N.B.** Ricordiamo che i rottami ferrosi e non ferrosi (fatta eccezione per quelli classificabili End of Waste in conformità al Regolamento CE n. 333/2011 (rottami ferrosi e di alluminio) e Regolamento 715/2013 (per i rottami di rame), o classificati sottoprodotti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/06), rientrano fra i rifiuti.

- **Inquinamento atmosferico** (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 3)

La fattispecie di reato si configura nei casi di violazione dell'obbligo di presentare, ove dovuta, la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis.

La nuova disposizione, introdotta nel T.U. ambientale dal D.Lgs. 102/2020, stabilisce l'obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui vengono utilizzate sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse:

I gestori degli impianti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi le sostanze citate, da cui originano le emissioni, devono inviare con le modalità e periodicità definite dal medesimo comma 7-bis dell'art. 271, all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- **Inquinamento atmosferico** (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5)

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che **determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria** definiti dalla vigente normativa.

**N.B.** *Fra i vari parametri e sostanze inquinanti oggetto di prescrizioni nelle autorizzazioni rilasciate agli impianti industriali di Fonderia, ai fini della valutazione del rischio di commissione del reato in parola, particolare attenzione va rivolta alle sostanze oggetto di definizione di limiti di qualità dell'aria, e precisamente: Polveri (PM10), Biossido di Azoto, Biossido di Zolfo, Benzene, Monossido di Carbonio, Piombo.*

## REATI PREVISTI DA ALTRE NORMATIVE

- **Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi**

**N.B.** *Le citate fattispecie di reati, risultano essere difficilmente configurabili in relazione alle attività svolte dalle Imprese di Fonderia e, come tali, non rilevanti o scarsamente rilevanti.*

- **Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono** (legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma 6)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui vengano violate le disposizioni che prevedono la cessazione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono; al riguardo particolare attenzione va posta alla normativa inerente i gas fluorurati presenti negli impianti di climatizzazione/refrigerazione.

- **Reati colposi e dolosi, in materia di inquinamento marino, provocati da navi** (D.Lgs. 202/07, art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2)

**N.B.** *Le citate fattispecie di reati, risultano non essere configurabili in relazione alle attività svolte dalle Imprese di Fonderia e, come tali, non rilevanti.*

## **B) Processi sensibili**

Fra le molteplici attività svolte all'interno del ciclo produttivo delle Fonderie, sono numerose le gestioni operative che possono comportare rischi di violazione della normativa ambientale configurabili quali "reato presupposto" ex D.Lgs. 231/01, gestite, in particolare, dalla Produzione, Manutenzione/Gestione Impianti, e per gli aspetti legati alle registrazioni ambientali (Rifiuti e RENTRI) e gestioni delle comunicazioni ambientali (Aria, acque, rifiuti, comunicazioni previste dall'AIA) dovute ai vari Enti e/o Autorità amministrative.

In particolare, ricordiamo (elenco non esaustivo):

- le attività che originano scarichi di reflui industriali (*a titolo di esempio: acque di raffreddamento di macchine ed impianti, impianti di addolcimento acque, impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa, impianti di depurazione delle emissioni atmosferiche, impianti di trattamento delle acque meteoriche*);
- gli stoccaggi provvisori di rifiuti in regime di "deposito temporaneo" ex art. xxx, comma xx, lettera xx" (*in particolare: scorie di fusione, terre esauste, polveri derivanti da processi di depurazione delle emissioni*);
- gestione dei depositi esterni di materie prime;
- gestione dei rifiuti (comprensiva delle attività rilevanti ai fini della tracciabilità del rifiuto);
- le emergenze ambientali (*quali ad esempio: sversamenti accidentali, guasti ai presidi ambientali, etc.*);
- gestione degli impianti di depurazione delle emissioni atmosferiche e dei presidi ambientali in genere.

- Emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, o segnalate come estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH, non correttamente gestite.

### C) Protocolli di condotta

All'interno del Modello Organizzativo è necessario individuare gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili a rischio di commissione dei reati ambientali. Analogamente per i medesimi soggetti devono essere individuati i comportamenti vietati.

In linea generale i suddetti obblighi possono essere riconducibili ai seguenti:

- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative (Codice Ambientale e specifiche disposizioni applicabili al caso di specie);
- rigorosa osservanza di tutte le leggi, regolamenti, prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi (AUA – AIA – Autorizzazioni settoriali) e procedure che disciplinano l'attività aziendale;
- rigorosa applicazione del Codice Etico e del sistema sanzionatorio aziendale definito, a fronte di condotte poste in essere dal dipendente in violazione delle "regole" definite e tali da porre a rischio la sicurezza ambientale;
- assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda;
- divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

L'azienda deve implementare procedure specifiche che coprano tutti i "processi sensibili" che impattano sull'ambiente, a rischio di compimento di reati di natura ambientale.

Le procedure devono "coprire" tutti i processi sensibili individuati, ed in particolare:

- individuazione e valutazione degli aspetti ambientali;
- la gestione dei presidi ambientali e degli impianti di depurazione;
- la gestione dei rifiuti (comprensiva delle modalità di gestione dei depositi temporanei);
- monitoraggio periodico dei parametri ambientali (Autocontrolli);
- gestione delle modifiche impiantistiche;
- gestione delle emergenze ambientali;
- gestione delle comunicazioni ambientali.

Per lo sviluppo di idonei strumenti gestionali degli aspetti ambientali, è consigliabile fare riferimento alle norme **UNI EN ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l'uso**, ed alla relativa linea guida **UNI EN ISO 14004:2016 "Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione"**, che consentono di sviluppare un razionale ed efficace

sistema organizzativo, adattabile alle varie esigenze e alla complessità aziendale, finalizzato al conseguimento di una sostanziale conformità alla normativa ambientale applicabile all'Organizzazione.

Al riguardo è opportuno sottolineare che l'adozione di un sistema di gestione conforme alla citata normativa non ha efficacia esimente ai fini del D.Lgs. 231/01; è tuttavia uno strumento gestionale che, se correttamente applicato, e oggetto di "sorveglianza" da parte dell'OdV, può fornire elementi utili in caso di violazioni di norme ambientali rilevanti per configurare la responsabilità della Fonderia.

### 3.10 Reato in materia di immigrazione e condizione dello straniero

#### A) Individuazione della fattispecie di reato

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, n. 286)

Tale ipotesi di reato si configura quando alle dipendenze della Società lavorino soggetti cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure il cui permesso sia revocato o annullato. Del reato risponde sia il soggetto che materialmente conclude e stipula il contratto (sulla base di specifica procura o incarico) ed anche il titolare del rapporto di lavoro subordinato.

La rilevanza del reato è limitata alla fattispecie aggravata, occorre dunque che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto e che ricorra almeno una delle seguenti condizioni, che i lavoratori irregolari occupati:

- a) siano in numero superiore a tre;
- b) siano minori in età non lavorativa;
- c) siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In merito alle modalità di consumazione del reato occorre evidenziare che il D.Lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione) disciplina le procedure di assunzione distinguendo le ipotesi di lavoratore straniero ancora residente all'estero da quella del lavoratore straniero già soggiornante in Italia.

- **art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 286/1998**

Viene inoltre punito chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a., b., c., d. ed e., la pena ivi prevista è aumentata. La pena è altresì aumentata se i fatti:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È punito inoltre chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, la pena è aumentata.

### ***B) Processi sensibili***

Tutte le aziende che hanno dipendenti o che si servono di dette terze per la lavorazione dei propri prodotti sono sensibili al reato in esame.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- reclutamento, selezione e assunzione del personale e dei consulenti;
- gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale;
- selezione dei fornitori;
- gestione dei servizi connessi all'attività della Società.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione e, ove entità separata dall'Amministrazione, la Gestione Risorse Umane.

### **C) Protocolli di condotta**

In considerazione delle suddette aree di rischio i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- al momento del reclutamento e della selezione del personale e dei collaboratori, accertarsi dell'esistenza e della validità del permesso di soggiorno del soggetto, verificare autenticità e correttezza dei documenti di riconoscimento e personali;
- una volta instaurato il rapporto di lavoro accertarsi che, se necessario, il soggetto provveda al rinnovo del permesso di soggiorno;
- per quanto riguarda i fornitori e i servizi connessi all'attività dell'Ente gestiti da terzi, al momento della sottoscrizione di un contratto di servizi rendere obbligatorio, tramite apposite clausole contrattuali, il rilascio di un'attestazione nella quale si dichiara che i dipendenti ed i collaboratori sono in regola con tutti gli adempimenti di legge connessi al "permesso di soggiorno".

## 3.11 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

### **A) Individuazione della fattispecie di reato**

L'art. 8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7 ha ampliato il novero dei reati del Decreto introducendo l'art. 25 quater 1 "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*":

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.)

La norma in esame tutela il diritto fondamentale all'integrità fisica e sessuale della donna e della bambina, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15/09/1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

Si tratta di un'ipotesi speciale del delitto di lesioni personali.

### **B) Processi sensibili**

Nelle attività svolte dalle fonderie non si rinvencono processi sensibili all'interno dei quali sia probabile la commissione del reato in esame.

## 3.12 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

### A) Individuazione delle fattispecie di reati

La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”) ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo dal Decreto, l’art. 25 bis, relativo ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.)

Per poter comprendere le presenti tipologie di reato occorre dare preliminarmente alcune definizioni.

Contraffare significa creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza; si contraffà una moneta creando una specie metallica che imiti la moneta vera. La contraffazione è, dunque, imitazione del vero e dev’essere tale che, anche se non perfetta, renda comunque spendibile la moneta o la carta di pubblico credito. Alterare significa modificare l’aspetto, la sostanza o la natura di una cosa, alterare una moneta significa modificarne il valore, nella specie aumentandolo. La detenzione consiste nella disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, delle monete alterate o contraffatte; la spendita si traduce nella consegna della moneta in cambio di altra cosa, nel fare uso della moneta come mezzo di pagamento. Quanto alla messa in circolazione consiste in qualsiasi fatto, diverso dalla spendita, per effetto del quale la moneta esce dalla sfera dell’agente.

- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.)

Tale fattispecie consiste nell’alterazione di monete diminuendone il valore rispetto a quelle alterate ad esempio nel caso di raschiatura, tosatura, segatura di una moneta di metallo prezioso per utilizzare altrimenti il metallo così sottratto.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)

Il bene interesse tutelato è unanimemente ravvisato nella fede pubblica, intesa come fiducia del pubblico in determinati oggetti, simboli o forme esteriori, sulla cui autenticità o genuinità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certi e veloci i traffici giuridici ed economici.

La condotta consiste in attività di ricettazione in senso lato di monete falsificate riconducibili a quelle previste dagli artt. 453 n. 3 e 4 (introduzione nello stato, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione), 454 seconda parte c.p. (tiene condotte di cui sopra con monete alterate), differenziandosi da esse per la previsione del dolo specifico o per l'assenza del previo concerto con il falsificatore o con un intermediario.

Il dolo, nella prima parte dell'articolo, è specifico, consistendo nella finalità di mettere in circolazione le monete falsificate. Diversamente, nella seconda parte, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi altresì la consapevolezza delle falsità già nel momento in cui si entra in possesso delle monete e prima della spendita o messa in circolazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)

La norma tutela la fede pubblica, intesa come fiducia del pubblico in determinati oggetti, simboli o forme esteriori, sulla cui autenticità o genuinità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certi e veloci i traffici giuridici ed economici.

La condotta consiste nella spendita dolosa di moneta contraffatta, tanto se sussiste la prova della buona fede iniziale dello spenditore, quanto se tale prova manchi del tutto o in parte.

La differenza tra l'ipotesi delittuosa in esame e quella precedente consiste nel fatto che per il reato di cui sopra la scienza della falsità di monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione, mentre per il presente reato tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.)

Con tale disposizione sono stati parificati (salvo che nella pena) i valori di bollo alle monete, in tale maniera viene punita la falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

I valori di bollo devono essere ancora in corso o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** (art. 460 c.p.)

Lo scopo di tale norma è quello di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in tema di falsità di valori di bollo.

Sono punite come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'articolo relativo al reato che precede.

Tale fattispecie punisce l'attività preparatoria al reato di falso autonomamente punibile.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (art. 461 c.p.)

L'oggetto giuridico è rappresentato dalla tutela della fede pubblica. La norma prevede un reato di pericolo, punendo il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idonea a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso.

Il delitto ha natura sussidiaria, trovando applicazione solo se il fatto non costituisca un più grave reato.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di commettere taluno dei fatti previsti dalla norma.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)

L'oggetto giuridico è la tutela della fede pubblica.

La condotta di uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punita come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, è quella conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri valori di bollo falsificati, che dà luogo al più grave delitto di messa in circolazione previsto dall'art. 459 c.p.

### ***B) Processi sensibili***

Nelle attività svolte dalle fonderie non si rinvencono processi sensibili all'interno dei quali sia probabile la commissione dei reati in esame.

## **3.13 Delitti contro la personalità individuale**

### ***A) Individuazione delle fattispecie di reati***

L'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 25 quinquies:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** (art. 600 c.p.)

Nell'articolo in esame vengono configurate tre fattispecie: l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; la riduzione di una persona in stato di soggezione continuativa ed il mantenimento di un soggetto nelle dette condizioni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Azienda mantenga una persona in stato di soggezione per costringerla ad un'attività lavorativa, approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Ad esempio, l'Azienda potrebbe procurarsi illegalmente forza lavoro per abbattere il costo della manodopera.

- **Prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.)

La norma è posta a tutela della libertà psico-fisica del minore. Le condotte rilevanti sono: lo sfruttamento inteso come il comportamento di chi percepisce denaro od altra utilità derivante dall'attività di prostituzione; il favoreggiamento inteso come qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui prostituzione; l'induzione consistente in attività idonea a determinare, persuadere, convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali.

- **Pornografia minorile** (art. 600-ter c.p.)

L'articolo in esame tende a reprimere il fenomeno a tutti i livelli.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico** (art. 600-quater c.p.)

La norma è volta a punire chi si procura o detiene materiale pornografico con l'obiettivo di combattere il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori su tutti i fronti.

- **Pornografia virtuale** (art. 600-quater.1. c.p.)

Con il presente articolo il legislatore mira a contrastare il fenomeno della cosiddetta pornografia virtuale estendendo la repressione alle condotte finalizzate alla produzione, commercio, diffusione oltre che alla semplice detenzione di materiale pornografico avente ad oggetto minori, anche laddove il materiale sia costituito da immagini virtuali con tecniche di elaborazione grafica.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-quinquies c.p.)

La norma fa eccezione al principio di territorialità poiché sono punibili in base alla legge italiana anche i fatti commessi all'estero da o a danno di un cittadino italiano.

- **Tratta di persone** (art. 601 c.p.)

Nella formulazione dell'art. 601 c.p. assumono rilievo sia la tratta di chi già si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., sia il fatto di chi, al fine di commettere uno dei delitti di cui al primo comma del menzionato articolo, pone in essere una delle condotte delineate dalla norma consistenti nell'indurre o nel costringere taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o un amministratore dell'Azienda commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)

La norma sanziona l'alienazione, la cessione ed il correlativo acquisto di persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione - che precede - sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Le sanzioni sono maggiori nel caso in cui i fatti menzionati siano commessi mediante violenza o minaccia.

La norma specifica inoltre quali siano gli indici di sfruttamento: reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norma in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti,

Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano un aumento di pena: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- **Adescamento di minorenni** (art. 609-undecies c.p.)

La norma mira a tutelare i minori contro lo sfruttamento sessuale prevedendo anche il concetto di adescamento inteso come complesso di condotte impiegate per indebolire la volontà di un minore in modo da ottenere il massimo controllo.

### **B) Processi sensibili**

Tutte le aziende che hanno dipendenti o che si servono di ditte terze per la lavorazione dei propri prodotti sono sensibili in particolare al reato di cui all'art. 603 bis c.p.

I processi interessati sono i seguenti:

- reclutamento, selezione e assunzione del personale;
- gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale;
- selezione dei fornitori.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione e, ove entità separata dall'Amministrazione, la Gestione Risorse Umane e l'area che si occupa della Salute e della sicurezza sul lavoro.

### **C) Protocolli di condotta**

In considerazione delle suddette aree di rischio i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- predisporre i contratti di lavoro nel rispetto della normativa vigente ponendo la massima attenzione al rispetto di quanto previsto in materia di retribuzioni, orari di lavoro, permessi, ferie, riposo;
- rispettare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di sorveglianza dei lavoratori;
- dotarsi di dispositivi per la rilevazione delle presenze al fine di registrare e tracciare gli orari di lavoro e le ore effettivamente lavorate;
- porre la massima attenzione affinché i fornitori rispettino le norme di legge in materia di lavoro, lavoro minorile e rispetto dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

### 3.14 Abusi di mercato

L'art. 9, 3 co., L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004, ha introdotto l'art. 25 sexies del Decreto "Abusi di mercato" in cui si prevede che, in relazione ai reati di *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 T.U.F.) e di *Manipolazione del mercato* (art. 185 T.U.F.) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La Legge Comunitaria ha introdotto il cosiddetto "doppio binario" per cui alle menzionate ipotesi penali possono essere aggiunti gli illeciti amministrativi di *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 187 bis T.U.F.) e di *Manipolazione di mercato* (art. 187 ter T.U.F.). Dunque, nel caso in cui il fatto commesso integri un reato verrà perseguito giudizialmente dalla Magistratura Penale, mentre gli illeciti amministrativi verranno puniti con sanzioni amministrative comminate dalla Consob come previsto dall'art. 187 quinquies T.U.F. "Responsabilità dell'ente". Si evidenzia a tal proposito che per la configurazione dell'illecito amministrativo non deve sussistere necessariamente il dolo ma è sufficiente anche la colpa.

In particolare, l'art. 187 bis introduce la figura dell'insider secondario, cioè colui che direttamente o indirettamente abbia ottenuto accesso alle informazioni privilegiate da un insider primario.

Le Fonderie, sulla base dell'attività svolta e dell'organizzazione mediamente adottata, non risultano essere emittenti di strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Tuttavia, gli abusi di mercato possono essere commessi astrattamente da chiunque, dunque ad esempio le Fonderie potrebbero trovarsi a gestire i propri patrimoni o la propria liquidità con operazioni su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che possono dare luogo ad una manipolazione del mercato; in tali attività i

rappresentanti dell'Ente potrebbero attraverso un comportamento doloso o colposo abusare di informazioni privilegiate di cui siano entrati in possesso. Oppure, anche al di fuori dell'attività del proprio Ente i rappresentati dello stesso potrebbero entrare in possesso di informazioni privilegiate o fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari che possano essere utilizzate per apportare un vantaggio all'Ente stesso.

Premesso quanto sopra, per l'individuazione delle fattispecie di reato relative agli Abusi di mercato nonché per le Aree a rischio, per i Controlli preventivi e per le esemplificazioni, le presenti Linee Guida rinviano integralmente a quanto contenuto nelle "Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" predisposte da Confindustria e nella relativa "Appendice: Case Study".

### 3.15 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

L'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei seguenti casi previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali:

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.)

La fattispecie rappresenta un reato formale di pericolo presunto poiché oggetto della repressione è la mera promozione, costituzione, organizzazione, direzione dell'associazione indipendentemente dalla valutazione di eventuali reati-fine commessi dagli associati; dunque, dal concreto conseguimento degli obiettivi presi di mira.

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270 bis c.p.)

L'associazione terroristica internazionale viene definita come una variante del reato di associazione terroristica ed eversiva e non più una fattispecie autonoma. Sono puniti i promotori, costitutori, organizzatori e dirigenti e anche i finanziatori delle associazioni illecite. Viene specificato che la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati** (art. 270 ter c.p.)

La fattispecie ha la funzione di completare la tutela scoraggiando attraverso la minaccia della sanzione penale talune condotte che, pur senza giungere a configurare un concorso nel reato né il favoreggiamento si traducono in un'agevolazione al perseguimento degli illeciti fini degli associati a delinquere.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quater c.p.)

La fattispecie ha carattere residuale configurandosi al di fuori delle ipotesi dell'art. 270 bis ove il fatto non sia riconducibile alla previsione di tale norma. L'intento è quello di ampliare l'ambito di intervento preventivo-repressivo dello Stato nei confronti di condotte che possono rappresentare un pericolo anche solo potenziale.

- **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo** (art. 270-quater 1 c.p.)

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater c.p.) organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quinquies c.p.)

La norma prevede una nuova ipotesi di reato comune di pericolo caratterizzato dalla finalità terroristica della condotta tipica; ha carattere residuale potendo trovare applicazione laddove il fatto non sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 270 bis c.p.

- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies. Viene altresì punito chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra menzionati.

- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro** (art. 270-quinquies.2 c.p.)

La norma punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

- **Atti di terrorismo nucleare** (art. 280-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

Viene altresì punito chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

- **Sequestro a scopo di coazione** (art. 289-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

- **Cospirazione politica mediante accordo** (art. 304 c.p.)

La norma punisce coloro che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p.

- **Cospirazione politica mediante associazione** (art. 305 c.p.)

Nel caso in cui tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione vengono puniti.

- **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270 sexies c.p.)

La norma specifica che sono considerate condotte con finalità di terrorismo quelle che per loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o da un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.)

La norma mira a potenziare la difesa dell'ordine politico istituzionale esistente. Il concetto di attentato alla vita e all'incolumità prescinde dalla verifica dell'evento; la condotta pone in essere un reato di pericolo attraverso una complessità di atti predisposti per un fine specifico.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali (armi e materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali).

La norma prevede circostanze aggravanti e attenuanti.

- **Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali** (art. 289 c.p.)

La condotta si sostanzia nella commissione di atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, ai soggetti indicati, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di commettere fatti diretti all'impedimento.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289-bis c.p.)

La norma punisce chiunque sequestri una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Sono altresì previste alcune circostanze aggravanti

- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo** (art. 302 c.p.)

La fattispecie prevede una tutela anticipata dei beni giuridici; l'istigazione per essere rilevante deve essere rivolta ad una o più persone determinate e deve avere per oggetto un reato determinato.

- **Reati di terrorismo previsti da Leggi speciali**
- **Reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali:** si tratta di reati posti in essere in violazione dell'art. 2 Convenzione di New York del 8/12/1999 in base al quale chi commette un reato ai sensi della citata Convenzione con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con

l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente al fine di compiere determinati reati.

### **B) Processi sensibili**

Nelle attività svolte dalle fonderie non si rinvencono processi sensibili all'interno dei quali sia probabile la commissione del reato in esame.

## **3.16 Razzismo e xenofobia**

### **A) Individuazione delle fattispecie di reati**

L'art. 5 della L. 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 terdecies "Razzismo e xenofobia" nel D.Lgs. 231/201.

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)**

La norma punisce chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta altresì ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi punendo chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività (per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza). Sono puniti anche coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti.

La norma sanziona anche l'eventualità in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **B) Processi sensibili**

Nelle attività svolte dalle fonderie la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono in genere vietate e condannate. Tali comportamenti non appaiono inoltre poter apportare alcun tipo di vantaggio all'ente.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere totalmente che eventuali condotte illecite possano integrare la suddetta fattispecie di reato, verranno di seguito elencati alcuni protocolli di condotta atti a prevenirne la commissione.

### **C) Protocolli di condotta**

In considerazione di quanto sopra, i vertici aziendali ed i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- prevedere all'interno del Codice Etico e del Modello Organizzativo il divieto e la condanna dei comportamenti previsti dall'art. 604 bis c.p.;
- divieto, nel corso dell'attività aziendale di promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati in esame;
- divieto di assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimento aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati in esame.

## 3.17 Reati Tributari

### **A) Individuazione delle fattispecie di reati**

La L. n. 157/2019 ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies "Reati Tributari" poi modificato dal D.Lgs. n. 75/2020.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi si configura quando un soggetto (comma 1) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (comma 2-bis) Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi si configura quando un soggetto (1 comma) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 €; ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 €, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 €.

**(comma 2)** Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**(comma 3)** Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, (comma 1) al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (comma 2-bis) Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 €, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Ocultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 €, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 € si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omissa dichiarazione** (art. art. 5 D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non

versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione** (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

### **C) Processi sensibili**

Di seguito vengono elencati i processi rilevanti e le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate:

- Predisposizione del bilancio
- Tenuta della contabilità
- Calcolo della fiscalità
- Acquisto di beni e servizi
- Selezione e scelta dei Consulenti
- Procedimenti giudiziari in materia fiscale ed in materia di riscossione coattiva.

In considerazione dell'organigramma funzionale tipico di una Fonderia (cfr. paragrafo 2.3) l'area maggiormente a rischio è l'Amministrazione.

### **D) Protocolli di condotta**

In considerazione di quanto sopra, i vertici aziendali ed i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- previsione all'interno del Codice Etico e del Modello Organizzativo il divieto e la condanna dei comportamenti di cui ai menzionati reati;
- rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato;
- rispetto del codice civile in materia di redazione del bilancio e dei principi contabili nazionali;
- adozione e rispetto di Procedure e Policy che regolino le attività a rischio di commissione dei reati in esame.

Più specificatamente:

- utilizzare un *software* gestionale che tenga traccia delle modifiche apportate successivamente alla singola registrazione contabile;
- garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione di tutti i passaggi relativi all'elaborazione ed alla redazione del bilancio sia a livello di sistema informativo che documentale;
- archiviare correttamente tutta la documentazione fiscale e contabile;
- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fonderia;
- non omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fonderia;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e del Revisore;
- non riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- rispettare le procure e le deleghe operative conferite dalla Fonderia;
- incaricare un soggetto che si occupi della verifica quotidiana degli *account pec* e che si impegni a comunicare immediatamente la notifica di atti ai destinatari.

### 3.18 Reati di contrabbando

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

Il D.Lgs. n. 75/2020 ha aggiunto l'art. 25 *sexiesdecies* "Contrabbando".

In particolare, le fattispecie richiamate dal suddetto articolo declinano differenti tipologie del reato di contrabbando che tuttavia si sostanziano principalmente nella condotta tipica della movimentazione delle merci (introduzione, detenzione, trasporto, asportazione) in violazione delle prescrizioni (anche relativamente ai diritti di confine dovuti), dei divieti e delle limitazioni normativamente previsti.

Di seguito si fornisce l'elenco dei reati richiamati dall'articolo in esame:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

## **B) Processi sensibili**

Di seguito vengono elencati i processi rilevanti e le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate:

- approvvigionamento;
- scarico, deposito e movimentazione merci;
- pagamento tributi doganali;
- attribuzione codici doganali.

Le aree maggiormente a rischio sono l'Amministrazione e l'Approvvigionamento.

## **C) Protocolli di condotta**

In considerazione di quanto sopra, i vertici aziendali ed i soggetti preposti devono attuare le seguenti regole di condotta:

- prevedere all'interno del Codice Etico e del Modello Organizzativo il divieto e la condanna dei comportamenti di cui ai menzionati reati;
- rispettare la normativa in materia di dazi doganali;
- adottare e rispettare Procedure e Policy che regolino le attività a rischio di commissione dei reati in esame.

Più specificatamente:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare (via terra, via mare, via aerea) merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*);
- non scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- non nascondere merci estere per sottrarle alla visita doganale;
- non asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- non portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine senza pagare il relativo dazio;
- non detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando;
- verificare, conservare ed archiviare correttamente la documentazione doganale;
- non sottrarsi alle visite doganali;
- pagare i diritti doganali dovuti;
- verificare l'inserimento dei codici doganali corretti e, in caso di dubbi, farsi assistere da consulenti esterni.

### 3.19 Delitti contro il patrimonio culturale

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

La L. n. 22/2022 ha aggiunto l'art. 25 septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale".

Di seguito si fornisce l'elenco dei reati richiamati dall'articolo in esame:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- *novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- *undecies* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

In considerazione dell'attività svolta dalle Fonderie, non si ritiene che i reati sopra menzionati siano a rischio di commissione.

### 3.20 Reati di riciclaggio beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

La L. 22/2022 ha introdotto l'art. 25 duodecies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" che richiama i reati di *Riciclaggio di beni culturali* (art. 518-sexies c.p.) e *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies c.p.).

In considerazione dell'attività svolta dalle Fonderie, non si ritiene che i reati sopra menzionati siano a rischio di commissione.

### 3.21 Frode in competizioni sportive

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

La L. n. 39/2019 ha aggiunto l'art. 25 quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" che richiama i reati di *Frodi in competizioni sportive* (art. 1, L. n. 401/1989) e *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* (art. 4, L. 401/1989).

In considerazione dell'attività svolta dalle Fonderie, non si ritiene che i reati sopra menzionati siano a rischio di commissione.

### 3.22 Strumenti di pagamento diversi dal contante

#### A) Individuazione delle fattispecie di reati

Il D.Lgs. 184/2021 ha aggiunto l'art. 25 octies 1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493 ter c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, falsifica o altera, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493 quater c.p.)

La fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** (art. 640 ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In considerazione dell'attività svolta dalle Fonderie, non si ritiene che i reati sopra menzionati siano a rischio di commissione.

Ed infatti, le Fonderie generalmente effettuano il pagamento delle merci acquistate tramite bonifico. Lo stesso metodo di pagamento viene usato per la ricezione dei pagamenti da parte dei clienti.

Inoltre, sempre in considerazione dell'attività svolta, le Fonderie non entrano in possesso di carte di credito altrui.

I dipendenti delle Fonderie possono essere messi nelle condizioni di utilizzare carte di credito aziendali il cui illecito utilizzo, tuttavia, non costituirebbe un "interesse" o "vantaggio" della Società e dunque non rilevarebbe ai fini della normativa ex D.Lgs. 231/01.

## 4. SISTEMA DISCIPLINARE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/01 prevede che un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo è rappresentato da un efficiente sistema disciplinare, requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

In particolare, all'interno del sistema disciplinare devono essere previste sanzioni e modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di

comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico.

La previsione di un sistema di sanzioni appositamente predisposto rende possibile, da parte dell'Organismo di Vigilanza, una maggiore sorveglianza mirata alla garanzia dell'effettività del Modello Organizzativo.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo per cui verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/0), ovvero una violazione del Codice Etico della Società.

Il sistema disciplinare deve:

- individuare le possibili infrazioni;
- descrivere le tipologie di sanzioni applicabili in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito.

In particolare, si fa riferimento a:

- contratti nazionali collettivi che disciplinano le diverse categorie di appartenenza dei lavoratori;
- legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- libro V Codice civile, art. 2104 "Diligenza del Prestatore di lavoro", art. 2105 "Obbligo di fedeltà", art. 2106 "Sanzioni disciplinari", art. 2118-2119 "Licenziamento con e senza preavviso", art. 2392 "Responsabilità verso la società", art. 2407 "Responsabilità", art. 2409 "Denuncia al tribunale".

Per i dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Per i soggetti apicali sono ipotizzabili:

- richiamo in forma scritta;
- sospensione temporanea;

- decadenza/revoca della carica sociale eventualmente ricoperta;

Per le terze parti sono ipotizzabili:

- diffida al rispetto del modello;
- applicazione di un'eventuale penale;
- risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, valgono i poteri conferiti all'interno di ciascuna realtà aziendale, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello Organizzativo sono:

- il mancato rispetto di procedure interne previste dal Modello Organizzativo;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo (indipendentemente dal fatto che espongano, o meno, la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di un Reato) e del Codice Etico adottato dalla Società.

## 5. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

### 5.1 Adozione del Modello Organizzativo

Come detto, l'adozione del Modello Organizzativo è facoltativa, tuttavia le società che decidono di predisporre uno, lo adottano con una specifica delibera del Consiglio di amministrazione e, se non ancora presente in azienda, adottano con le stesse modalità anche il Codice Etico, elemento essenziale e funzionale del Modello stesso.

Come conseguenza, laddove necessario, verranno modificate le procedure interne al fine di renderle conformi al dettato del Decreto e di rendere attuale il Modello Organizzativo.

### 5.2 Divulgazione e informazione nel Modello Organizzativo

A seguito dell'adozione del Modello lo stesso deve essere divulgato a tutti i Destinatari; sono definiti tali tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno della società, soggetti apicali, nonché i dipendenti ed i collaboratori interni.

Al fine di garantire una maggiore efficacia, è necessario che il Modello venga rispettato anche da coloro che prestano la propria collaborazione continuativa o periodica nei confronti della società.

La divulgazione del Modello può avvenire in differenti modi a seconda dell'organizzazione della società, a mero titolo esemplificativo: consegna del Modello al momento dell'assunzione del

dipendente, affissione nella bacheca della società, messa a disposizione del testo presso un referente, invio tramite posta elettronica, organizzazione di corsi formativi, inserimento di una specifica clausola contrattuale, ecc.

L'obiettivo è che tutti i Destinatari siano adeguatamente informati in merito al contenuto del Modello ed alle finalità dello stesso e che si obblighino al rispetto di quanto contenuto al suo interno nonché nel Codice Etico con la consapevolezza delle conseguenze della violazione degli stessi.

## 5.3 Attuazione e aggiornamento del Modello Organizzativo

I poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'efficace attuazione del Modello sono affidati all'Organismo di Vigilanza.

Per tale ragione l'OdV dovrà accertarsi che il Modello sia corrispondente alle esigenze della società e che venga correttamente attuato e rispettato effettuando periodiche verifiche e raccogliendo eventuali segnalazioni in merito a violazioni dello stesso.

Tale controllo è reso possibile attraverso i flussi informativi previsti dal Modello con cui i vari settori della società relazionano l'OdV sia sull'applicazione delle procedure e delle regole di condotta esistenti che sullo stato delle eventuali modifiche delle stesse nonché sull'attuazione di eventuali implementazioni richieste dall'OdV.

Infine, occorre che il Modello Organizzativo sia periodicamente aggiornato sulla base di eventuali modifiche normative e che venga effettuato un controllo dell'attualità dello stesso rispetto all'attività aziendale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione, laddove necessario, la proposta di modifica e implementazione a seconda delle esigenze specifiche.

# 6. IL CODICE ETICO

## 6.1 Natura e contenuti minimi

Il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che rappresenta l'indirizzo della società, in esso vengono riassunti i valori fondanti, gli interessi prevalenti e costitutivi, le "regole" aziendali e l'organizzazione della stessa nonché i principi di comportamento e le eventuali sanzioni in caso di violazione del codice.

La struttura del Codice Etico può variare da impresa ad impresa, ma generalmente viene sviluppato su quattro livelli:

1. i principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla (*missione*);

2. le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.) (*valori e principi*);
3. gli standard etici di comportamento (*regole e principi di condotta*):
  - principio di legittimità morale;
  - equità ed eguaglianza;
  - tutela della persona;
  - diligenza;
  - trasparenza;
  - onestà;
  - riservatezza;
  - imparzialità;
  - tutela ambientale;
  - protezione della salute;
  - rispetto della normativa a tutela della concorrenza.
4. le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice.

In particolare, per quanto riguarda i contenuti minimi del Codice possono essere riassunti nel modo seguente:

- rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- registrazione, autorizzazione e verifica di tutte le operazioni e transazioni compiute all'interno della società;
- esplicita previsione di principi comportamentali da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione, dipendenti e interlocutori commerciali privati.

## 6.2 Destinatari

I Destinatari sono tutti i soci, collaboratori, dipendenti, amministratori della società nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la società stessa.

I destinatari delle norme del Codice Etico sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

## 6.3 Sistema disciplinare

All'interno del Codice Etico vengono previste le sanzioni da applicare in caso di violazione dello stesso. Viene altresì fatto riferimento al sistema disciplinare e alle sanzioni previste nel Modello Organizzativo.

Il Codice ed il relativo sistema disciplinare svolgono anzitutto una funzione preventiva in quanto hanno come funzione principale quella di evitare la commissione dei reati e delle infrazioni.

I principi a cui deve ispirarsi il sistema disciplinare sono:

- proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa;
- contraddittorio tra la società ed il soggetto interessato.

Per quanto attiene ai Destinatari del Codice e dunque del sistema disciplinare occorre separare le differenti posizioni dei medesimi a cui seguirà un diverso sistema disciplinare. È evidente, infatti, che i soggetti apicali, i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi non possono soggiacere alle stesse sanzioni.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni devono essere commisurate a: livello di responsabilità ed autonomia del dipendente; eventuale esistenza di altri precedenti disciplinari a carico dello stesso; intenzionalità del comportamento nonché gravità del medesimo (livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata).

## 6.4 Adozione e aggiornamento

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, pertanto l'adozione del Codice Etico deve avvenire al più tardi congiuntamente all'approvazione e adozione del Modello Organizzativo.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dello stesso, andrà effettuato laddove all'interno della società vi siano dei cambiamenti tali da rendere necessaria l'implementazione dei principi etici già enunciati.

# 7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

## 7.1 Composizione e nomina

Come già ricordato, l'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati, se:

*“a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

*b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*"

Deve essere nominato, pertanto, un Organismo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed il corretto ed efficace svolgimento di tale compito costituisce un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di amministrazione che può scegliere la composizione monocratica o quella plurisoggettiva. In quest'ultimo caso è necessario che i membri eletti abbiano competenze tra loro diverse al fine di sovrintendere al più ampio spettro di attività aziendali. La composizione plurisoggettiva è da preferire nel caso di aziende con un'organizzazione strutturata. Almeno uno dei membri dell'OdV è opportuno sia esterno alla società.

## 7.2 Requisiti

I principali requisiti che l'OdV deve possedere, come individuati anche dalla giurisprudenza, sinteticamente, si possono riassumere come segue:

- **autonomia ed indipendenza:**

con il requisito dell'autonomia di intende che l'OdV:

- abbia a disposizione consulenti esperti e strumenti adeguati allo svolgimento della propria attività;
- sia dotato di reali poteri di ispezione e controllo;
- sia dotato di risorse finanziarie adeguate (specifico budget da gestire in autonomia nel rispetto delle regole prestabilite);
- abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti.

Per quanto riguarda il requisito dell'indipendenza l'OdV deve essere inserito come unità in staff in una posizione gerarchica elevata in modo tale da non poter essere condizionato da alcun potere superiore. Inoltre, i componenti dell'OdV non devono trovarsi in conflitto di interessi né essere titolari all'interno dell'ente di funzioni di tipo esecutivo.

- **onorabilità:**

Sul punto il Decreto non contiene alcuna specifica previsione.

- **professionalità:**

Tale requisito indica la necessità che i membri dell'OdV possiedano conoscenze professionali tali da poter svolgere il compito proprio dell'Organismo.

- **continuità di azione:**

L'OdV deve essere strutturato in maniera tale da garantire la costante ed efficace vigilanza sul Modello.

L'OdV è regolato dalle disposizioni del Modello stesso e a volte da un ulteriore regolamento, più dettagliato, prodotto e approvato dall'Organismo stesso e successivamente sottoposto al Consiglio di amministrazione, che dovrebbe avere il seguente contenuto:

- funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- modalità di aggiornamento del Modello;
- compiti dell'OdV;
- durata in carica e decadenza;
- composizione e requisiti di eleggibilità;
- modalità e frequenza delle riunioni;
- gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni agli organi competenti;
- registrazione delle attività svolte.

### 7.3 Funzioni e poteri

L'OdV non costituisce una sovrapposizione rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione, ma coordinandosi con questi contribuisce a formare un apparato di controllo che permette all'ente di agire in maniera più efficiente.

L'attività che l'OdV deve svolgere "*vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curarne l'aggiornamento*" possono essere brevemente sintetizzate come segue:

- disamina dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello, pianificare l'attività di controllo sull'analisi dei rischi (Risk Assessment);
- cura del necessario aggiornamento del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo (presentazione di proposte di adeguamento del modello, verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte),
- segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;

- partecipazione all'attività di informazione e formazione sul Modello.

Per quanto concerne i poteri dell'OdV come esplicitamente previsto dall'art. 6 D.Lgs. 231/01 lo stesso deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di strumenti adeguati per poter verificare l'idoneità e l'attuazione del Modello.

A tal fine deve essere munito della capacità di agire in modo indipendente attivandosi nella richiesta di informazioni e documenti nonché effettuando interviste all'interno dell'ente e raccogliendo le segnalazioni di violazioni del Modello eventualmente ricevute.

L'attività svolta dall'OdV deve essere puntualmente registrata e documentata e la relativa documentazione custodita dall'Organismo.

In particolare, i documenti principali sono:

- verbali delle riunioni dell'OdV;
- rapporti delle parti interessate (CdA);
- registro delle segnalazioni.

## 7.4 Flussi informativi

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) i modelli devono “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”.

Ci sono, dunque, dei precisi obblighi di informazione di cui l'OdV deve essere destinatario. Tali obblighi incombono su tutti i livelli e le funzioni dell'ente.

I dipendenti, i direttori e gli amministratori della società devono riferire all'Organismo notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello o alla consumazione di reati così come devono informarlo in merito all'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e delle modificazioni societarie.

A titolo di esempio all'OdV dovranno essere segnalati:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati-presupposto;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'ente.
- i rapporti forniti da enti di certificazione su non conformità e osservazioni che rappresentano eventi sentinella di eventuale futura possibilità di verifica di reati;
- i verbali contestati da organi di vigilanza istituzionali.

Il Modello dovrà dunque prevedere specifiche procedure di reportistica interna nei confronti dell'OdV. Molto frequente è l'attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica, con esclusivo accesso

dei membri dell'Organismo, a cui possono essere indirizzate eventuali segnalazioni di violazione del Modello o comunque situazioni problematiche.

All'OdV devono essere inoltrate le eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/01.

I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e dunque le *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei detti soggetti* possono inviare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I Modelli Organizzativi devono prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché sanzioni nei confronti del segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Il segnalante deve essere tutelato da qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o altro atto sleale aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (impregiudicata l'eventuale responsabilità penale e disciplinare).

## 7.5 Decadenza e revoca

Le cause di cessazione dei membri dell'OdV possono essere:

**1. scadenza dell'incarico:**

i membri dell'OdV sono solitamente nominati per un tempo determinato (ad esempio 3 esercizi).

**2. revoca e decadenza:**

la revoca dell'intero Organismo o di un suo membro compete all'Organo Amministrativo e si configura nel caso in cui vi sia la perdita di uno dei requisiti necessari quali autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità;

**3. rinuncia:**

ciascun componente dell'OdV è libero di rinunciare all'incarico mediante dimissioni volontarie rassegnate per iscritto e con un congruo preavviso in maniera tale da non arrecare un disagio all'Organismo e alla società;

**4. il decesso;**

**5. ulteriori cause previste dal regolamento dell'OdV.**

## 8. SISTEMI DI SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 ha apportato modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/01 con particolare riferimento ai Sistemi di segnalazione che la Società deve prevedere (cosiddetto "*Whistleblowing*"). Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, del Decreto, in vigore dal 15 luglio 2023, i modelli di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Si precisa che le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023, dunque, alle eventuali segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

La detta normativa si applica sia ai soggetti pubblici che al settore privato.

Per quanto attiene il settore privato, che interessa le Fonderie, occorre effettuare alcune differenziazioni:

- se l'ente non ha raggiunto la media di 50 lavoratori e ha adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;
- se l'ente ha impiegato la media di almeno 50 lavoratori e ha adottato il Modello Organizzativo 231, le segnalazioni possono avere ad oggetto: i) condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno; ii) violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso: canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia;
- se l'ente ha impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non ha il Modello Organizzativo 231 oppure rientra nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se non ha raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.

Possono inoltrare le segnalazioni le seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

Per quanto attiene l'oggetto delle segnalazioni, tenuto conto delle peculiarità dell'ente come sopra indicate, possono essere inoltrate quelle relative a: 1) condotte illecite rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo; 2) illeciti rientranti negli atti dell'Unione Europea relativi a determinati settori; 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (es. frodi); 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (compresa: concorrenza, aiuti di Stato e violazioni fiscali); 5) altri atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei n. 3), 4) e 5).

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 24/2023 non possono essere inoltrate segnalazioni relative a: interessi personali attenenti rapporti individuali di lavoro; violazioni già disciplinate da atti dell'Unione o nazionali (ad esempio Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo); violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti inerenti agli aspetti di difesa.

## 8.1 Canali di segnalazione interna

Secondo quanto previsto dalla normativa nonché dalla *Guida Operativa Whistleblowing di Confindustria ed. ottobre 2023*, per poter essere considerati adeguati, i canali di segnalazione interna devono assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutte le persone coinvolte. In particolare, il segnalante è tutelato da qualsivoglia forma di ritorsione, comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 24/2023).

Le segnalazioni devono poter essere inoltrate sia in forma scritta (analogica o informatica) che in forma orale tramite linee telefoniche e/o messaggi vocali o con un incontro diretto con il Responsabile della Segnalazione.

Per quanto attiene la scelta degli strumenti da adottare si invitano le Fonderie a consultare sia la menzionata Guida Operativa di Confindustria che le Linee Guida emanate da ANAC.

L'adozione degli strumenti prescelti, nonché della Procedura che disciplina la gestione delle segnalazioni, deve essere effettuata a cura del Consiglio di amministrazione della Società e poi comunicata alle organizzazioni sindacali.

Nella definizione del canale di segnalazione interna, occorre prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, e il D.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice privacy), affinché i trattamenti conseguenti alla presentazione delle segnalazioni siano effettuati in conformità a tale normativa.

La gestione del canale di segnalazione interno può essere affidata ad un Responsabile individuato tra una persona fisica interna alla società, un ufficio interno alla società o un soggetto esterno. Il soggetto/ufficio prescelto deve essere dotato di autonomia e formato specificatamente in materia.

La normativa prevede in maniera specifica le tempistiche a cui il Responsabile deve attenersi per fornire riscontro alle segnalazioni ricevute.

## 8.2 Segnalazioni esterne – Canale attivato da ANAC

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 24/2023 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 8.3 Divulgazioni pubbliche

L'art. 15 D.Lgs. 24/2023 prevede che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, intesa come una segnalazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, beneficia della protezione prevista dal decreto se: a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti; b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per

il pubblico interesse; c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 8.4 Sistema disciplinare

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia, si rende necessario procedere all'adeguamento del Sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo 231, prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali l'ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Sistema disciplinare dovrà prevedere sanzioni per:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Dovranno altresì essere previste sanzioni disciplinari da irrogare qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.



### *3^ Edizione: dicembre 2023*

Il Ministero della Giustizia, in data 2 gennaio 2024, a seguito della richiesta formulata da Assofond, ha comunicato quanto segue:

**“RIFERIMENTO: Codice di Comportamento ASSOFOND aggiornato, pervenuto al prot. DAG n. 243044.E del 4-12-2023 - Con riguardo al documento indicato in riferimento (ndr: Linee Guida Assofond, 3^ edizione dicembre 2023) si comunica che il Codice di Comportamento trasmesso da codesta Associazione è stato giudicato idoneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, offrendo adeguato supporto per la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese associate.”**





**ASSOFOND Associazione Italiana Fonderie**

20090 Trezzano S/Naviglio (MI) - Via Copernico, 54

Tel +39 0248400967 - Fax +39 0248401282

E-mail: [info@assofond.it](mailto:info@assofond.it) Sito web: [www.assofond.it](http://www.assofond.it)